

TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Distaccata di Cecina

RITO ORDINARIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Livorno – Sezione
Distaccata di Cecina – DR. OTTAVIO MOSTI

nell'udienza: PUBBLICA DIBATTIMENTALE del 17
Marzo 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la
seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1°) NENCI Alessandro nato 6/3/1947 Roccastrada (GR) res.
Rosignano M.mo Fraz. Castiglioncello Via Tagliamento n. 2 ed
elett. dom. in Rosignano Solvay c/o Soc. R.E.A. S.p.A. Zona
Industriale Loc. Le Morelline n. 2

Libero=Contumace

2°) MONTANUCCI Pier Angelo nato 20/10/1946 Collazzone
(PG) res. Roma Via della Farnesina n. 323 ed elett. dom. in
Rosignano Solvay c/o Soc. R.E.A. S.p.A. Zona Industriale Loc.
Le Sorelline n. 2

Libero=Contumace

3°) LAMI Valerio nato 15/1/1946 Rosignano M.mo ivi res.
Fraz. Gabbro Loc. Cafaggiolo n. 150 ed elett. dom. in
Rosignano Solvay c/o Soc. R.E.A. S.p.A. Zona Industriale Loc.
Le Sorelline n. 2

Libero=Presente

Sent. n. 134/06
del 17/3/2006

N. 940/01 R.G. N.R.
N. 7208/03 R.G. DIB

Depositata in Cancelleria

il 16 GEN. 2007

Il Cancelliere

Com., irrev. sentenza,
ex art. 27 disp. reg. cpp

il _____

Il Cancelliere

Estratto Questura

il _____

Il Cancelliere

Estratto sent. al PM,
ex. art. 28 disp. reg. cpp.

il _____

Il Cancelliere

Fatta scheda

il _____

Campione Penale

N. _____

N° 3/07 REP. CAR
Vol.

N° 3-4-5/07 Mod. 2/
S

Le parti civili: MANNUCCI Sabina, GIUSTI Gino, CARPINETTI Giancarlo, ZADROZNA Anna Elzbieta, PIRILLI Carmela, CAZZUOLA Monica e PIANCATELLI Maria Teresa rappresentate e difese dall'Avv. Michela Giannandrea di Cecina.

Le parti civili: GIANNANDREA Nazzareno, CARPITA Marisa, CARPINETTI Eraclio, GALLETTI Fabrizio, MAUCELI Serena, CALLEGARI Graziano, MAZZAMUTO Franco, GALLETTI Ivo, NERONI Edelwais, D'IGNAZIO Luigi, D'IGNAZIO Giovanni, UGOLOTTI Daniele, BONGI Marcello, DACOMO Franca Maria e DI LELLA Leonardo rappresentate e difese dall'Avv. Nando Bartolomei di Cecina.

Le parti civili: SANPAOLESI DE FALENA Luca, SANPAOLESI DE FALENA Giovanni, SANPAOLESI DE FALENA Francesca, FACIBENI Paolo (sia in proprio che come procuratore speciale di FACIBENI Lorenzo e FACIBENI Cosimo) rappresentate e difese dall'Avv. Enrico Pappalardo di Pisa.

IMPUTATI

A) artt. 113, 674 C.P. in quanto, in cooperazione colposa fra loro, in qualità:
- NENCI Alessandro di Presidente del Consiglio di Amministrazione della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- MONTANUCCI Pier Angelo di Amministratore Delegato della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- LAMI Valerio in qualità di Direttore Tecnico della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A.

nell'esercizio dell'attività della discarica di Scapigliato, gestita dalla predetta Società, non realizzando barriere frangivento lungo il perimetro della discarica (come era prescritto dalla Provincia di Livorno), non procedendo a corretta captazione e convogliamento di notevoli quantitativi del biogas sviluppato dalla macerazione dei rifiuti, lasciando invece vari pozzi del biogas incompleti e liberi di scaricare in aria il biogas accumulato e bruciato solo in parte attraverso l'accensione di "fiaccole", provocavano emissioni di biogas atte a molestare le persone viventi nelle aree circostanti.

B) artt. 113 C.P. 51 co. 3° e 4° D. L.vo 5 Febbraio 1997 n. 22 in quanto, in cooperazione colposa fra loro, in qualità:
- NENCI Alessandro di Presidente del Consiglio di Amministrazione della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- MONTANUCCI Pier Angelo di Amministratore Delegato della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- LAMI Valerio in qualità di Direttore Tecnico della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A.

nell'esercizio dell'attività della discarica di Scapigliato, gestita dalla predetta Società, non realizzando barriere frangivento lungo il perimetro della discarica (come era prescritto dalla Provincia di Livorno con Delibera Giunta Provinciale 10.005 del 6/5/1985), svolgevano attività di gestione di una discarica senza osservare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto.

C) artt. 113 C.P. 51 co. 3° e 4° D. L.vo 5 Febbraio 1997 n. 22 in quanto, in cooperazione colposa fra loro, in qualità:

- NENCI Alessandro di Presidente del Consiglio di Amministrazione della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- MONTANUCCI Pier Angelo di Amministratore Delegato della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- LAMI Valerio in qualità di Direttore Tecnico della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A.

nell'esercizio dell'attività della discarica di Scapigliato, gestita dalla predetta Società, realizzando torce di combustione del biogas all'interno dell'area della discarica in coltivazione (in contrasto con i punti 5 e 13 della Delibera della Provincia di Livorno n. 5694 del 8/7/1992), svolgevano attività di gestione di una discarica senza osservare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto.

D) artt. 113 C.P. 25 co. 1° D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 203 in quanto, in cooperazione colposa fra loro, nella qualità:

- NENCI Alessandro di Presidente del Consiglio di Amministrazione della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- MONTANUCCI Pier Angelo di Amministratore Delegato della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- LAMI Valerio in qualità di Direttore Tecnico della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A.

non presentavano alle Autorità competenti richiesta di autorizzazione concernente le emissioni diffuse in atmosfera provenienti dalla discarica di Scapigliato, gestita dalla predetta Società.

E) artt. 113 C.P. 24 co. 1° D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 203 in quanto, in cooperazione colposa fra loro, in qualità:

- NENCI Alessandro di Presidente del Consiglio di Amministrazione della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- MONTANUCCI Pier Angelo di Amministratore Delegato della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.;
- LAMI Valerio in qualità di Direttore Tecnico della R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.P.A.

costruivano all'interno della discarica di Scapigliato, gestita dalla predetta Società, due impianti di recupero energetico c.d. Rosignano 1 e Rosignano 2, provocanti emissioni di fumi di combustione, senza autorizzazione delle Autorità competenti.

In Rosignano M.mo accertato fino alla data del 25/9/2002, reato permanente anche oltre tale data.

Con l'intervento del P.M. Dr. Giuseppe RIZZO

nonché dell'Avv. Alberto Uccelli di Livorno dif. di fiducia per tutti gli imputati;

Avv. Michela Giannandrea di Cecina dif. delle parti civili MANNUCCI Sabina, GIUSTI Gino, CARPINETI Giancarlo, ZADROZNA Anna Alzbieta, PIRILLI Carmela, CAZZUOLA Monica e PIANCATELLI Maria Teresa;

Avv. Nando Bartolomei di Cecina dif. delle parti civili GIANNANDREA Nazzareno, CARPITA Marisa, CARPINETI Eraclio, GALLETTI Fabrizio, MAUCELI Serena, CALLEGARI Graziano, MAZZAMUTO Franco, GALLETTI Ivo, NERONI Edelwais, D'IGNAZIO Luigi, D'IGNAZIO Giovanni, UGOLOTTI Daniele, BONGI Marcello, DACOMO Franca Maria e DI LELLA Leonardo;

Avv. Enrico Pappalardo di Pisa dif. delle parti civili SANPAOLESI DE FALENA Luca, SANPAOLESI DE FALENA Giovanni, SANPAOLESI DE FALENA Francesca, FACIBENI Paolo (sia in proprio che come procuratore speciale di FACIBENI Lorenzo e FACIBENI Cosimo).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero conclude: affermarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti ai capi A), B) e C) per NENCI e MONTANUCCI per il capo D) l'assoluzione dal capo D) per LAMI e l'assoluzione di tutti e tre gli imputati per il capo E) dell'imputazione e, ritenuto più grave il reato di cui al capo D), per NENCI e MONTANUCCI, condannare alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda ciascuno, applicando le attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione; ritenuto più grave il reato di cui al capo B) per LAMI condannare alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, applicando le attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione.

L'Avv. Michela Giannandrea difensore della parti civili conclude: ritenuta la penale responsabilità degli imputati condannarli al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di risarcimento danni, materiali e morali, patiti e patienti nella misura complessiva di Euro 280.000,00 come qui sinteticamente indicati: MANNUCCI Sabina e GIUSTI Gino euro 60.000,00 - PIRILLI Carmela euro 60.000,00 - CARPINETTI Giancarlo euro 50.000,00 - PIANCATELLI Maria Teresa euro 40.000,00 - CAZZUOLA Monica euro 40.000,00 - ZADROZNA Anna Elzbieta euro 30.000,00 oltre al pagamento di tutti i danni subiti nella misura che sarà ritenuta di giustizia e condannare gli imputati al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, come da notule allegate.

L'Avv. Nando Bartolomei dif. della parti civili conclude: ritenuta la penale responsabilità degli imputati condannarli al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di risarcimento danni, materiali e morali, patiti e patienti nella misura complessiva di Euro 572.000,00 come qui sinteticamente indicati: GALLETTI Ivo euro 40.000,00 - GALLETTI Fabrizio euro 50.000,00 - CARPINETTI Eraclio euro 40.000,00 - CARPITA Marisa euro 40.000,00 - DI LELLA Leonardo euro 40.000,00 - GIANNANDREA Nazareno euro 50.000,00 - NERONI Edelwais euro 50.000,00 - MAUCELI Serena euro 40.000,00 - MAZZAMUTO Franco euro 40.000,00 - UGOLOTTI Daniele euro 35.000,00 - BONGI Marcello euro 35.000,00 - DACOMO Maria Franca euro 35.000,00 - CALLEGARI Graziano euro 35.000,00 - D'IGNAZIO Luigi euro 21.000,00 - D'IGNAZIO Giovanni euro 21.000,00 oltre al pagamento di tutti i danni subiti nella misura che sarà ritenuta di giustizia e condannare gli imputati al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, come da notule allegate.

L'Avv. Enrico Pappalardo dif. della parti civili conclude: affermare la penale responsabilità degli imputati e condannare gli stessi alla pena ritenuta di giustizia, condannarli, altresì, al risarcimento di tutti i danni causati alle parti civili costituite, danni da quantificarsi in separata sede concedendo fin d'ora una provvisionale non inferiore ad euro 60.000,00 a SANPAOLESI DE FALENA Luca - euro 50.000,00 a SANPAOLESI DE FALENA Giovanni - euro 30.000,00 a SANPAOLESI DE FALENA Francesca - euro 20.000,00 a FACIBENI Paolo - euro 10.000,00 a FACIBENI Lorenzo - euro 10.000,00 a FACIBENI Cosimo nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, come da separate notule.

L'Avv. Alberto Uccelli dif. di fiducia per tutti gli imputati conclude:

- in tesi, l'assoluzione di tutti i propri assistiti dai capi A), B) e C) perché il fatto non sussiste o con altra ampia formula e dai capi D) e E) per non avere commesso il fatto o con altra ampia formula.
- in ipotesi subordinata ed impugnata, nel denegato caso di ritenuta responsabilità di alcuni degli imputati per alcuni dei capi di imputazione, applicare la pena minima e sostituire la pena dell'arresto con la corrispondente pena pecuniaria, in tale ultimo caso escludendo la sospensione condizionale della pena ma concedendo il beneficio della non iscrizione. Nel denegato caso di mancata sostituzione e di condanna alla pena dell'arresto, concedere la sospensione condizionale e la non iscrizione della condanna.
- ancora in ipotesi subordinata ed impugnata, dichiarare di non doversi procedere in ordine ai capi D) e E) nei confronti di tutti gli imputati per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione.
- in ogni caso e comunque respingere le richieste di risarcimento avanzate da tutte le parti civili in quanto trattasi di domande non provate.
- in ogni caso e comunque respingere le richieste di condanna al pagamento delle provvisoriamente avanzate dalle parti civili, in considerazione del fatto che manca ogni prova anche in ordine alle (rilevanti) richieste quantificate nelle conclusioni. Con ogni conseguenziale pronunzia anche in ordine alle spese di assistenza e difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del Pubblico Ministero in data 12 marzo 2003 LAMI Valerio, MONTANUCCI Pier Angelo e NINCI Alessandro sono stati citati a giudizio per rispondere, a titolo di cooperazione colposa, dei reati contravvenzionali descritti in epigrafe.

Nessuno di essi si è presentato all'udienza del 15 ottobre 2003, indicata per il dibattimento ma coincisa con una giornata di astensione degli avvocati dalle udienze penali, né alla successiva del 21 novembre 2003, cui è stato disposto rinvio: sentite le parti, sono stati dichiarati contumaci.

La dichiarazione di contumacia è stata revocata per il solo imputato Lami, comparso all'udienza del 23 febbraio 2004 ed in tutte le udienze successive.

Nelle forme e nei termini di rito si sono costituiti parte civile PIANCATELLI Maria Teresa, CAZZUOLA Monica e MAZZAMUTO Franco, MANNUCCI Sabina e GIUSTI Gino, PIRILLI Carmela, DI LELLA Leonardo, MAUCELI Serena, GIANNANDREA Nazzareno, UGOLOTTI Daniele, NERONI Edelwais, CARPINETI Eraclio e CARPITA Marisa, CARPINETI Giancarlo, D'IGNAZIO Luigi e D'IGNAZIO Giovanni, BONGI Marcello e DACOMO Franca Maria, CALLEGARI Graziano, GALLETTI Ivo e GALLETTI Fabrizio, ZADROZNA Anna Elzbieta, SANPAOLESI DE FALENA Luca, SANPAOLESI DE FALENA Giovanni, SANPAOLESI DE FALENA Francesca, FACIBENI Paolo, FACIBENI Lorenzo e FACIBENI Cosimo.

Ammessi i documenti ed i mezzi di prova orale indotti *hic et inde*, si è proceduto all'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale sono stati esaminati numerosi testimoni, in massima parte coincidenti con le stesse parti civili, chiamati a riferire sulle maleodoranze provenienti dalla discarica; sono stati altresì ascoltati come testimoni i tecnici ARPAT di Livorno e Pisa che, in diverse occasioni, hanno effettuato sopralluoghi in discarica e rilevamenti sulla qualità dell'aria (testi Cecchi, Biagini, Senatori, Paoli), oltre che un dipendente della REA S.p.A. con mansioni di tecnico d'impianto (teste Maccioni). Sono stati esaminati i consulenti tecnici dell'accusa, della difesa e delle parti civili.

Al termine dell'istruttoria, l'imputato Lami Valerio ha reso dichiarazioni spontanee.

Le parti hanno quindi discusso e concluso come da verbale.

Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice, all'udienza del 17 marzo 2006, ha dato lettura del dispositivo in calce, riservando il termine massimo di 90 giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accusa è articolata nella definizione e nell'imputazione a ciascuno dei prevenuti di comportamenti illeciti commissivi ed omissivi inerenti la gestione della discarica di Scapigliato negli anni compresi tra il 1997 ed il 2001, con permanenza anche successiva.

La rilevanza penale del fenomeno dell'accumulo di rifiuti¹ in un determinato sito è, nel vigente ordinamento, diversamente declinata in relazione ai differenti modi in cui esso avviene, modi ricondotti dal legislatore del D. L.vo 22 del 1997 ai concetti sintetici di abbandono, deposito temporaneo e discarica².

Il sito di Scapigliato è sede di una discarica di rifiuti sin dal 1982, anno in cui, come evidenziato nel corso della propria relazione dal consulente del Pubblico Ministero, l'impianto venne attivato.

La relativa gestione era, in origine, direttamente assunta dal Comune di Rosignano Marittimo, proprietario dell'area e titolare delle concessioni amministrative; in una seconda fase la gestione venne concessa alla Rosignano Energia S.p.a..

A far data dal gennaio 1997, in forza di specifica delibera comunale, la conduzione della discarica fu affidata dal Comune alla R.E.A. S.p.a. (Rosignano Energia e Ambiente S.p.a., così essendo mutata l'originaria denominazione di Rosignano Energia S.p.a.), società di diritto privato con prevalente partecipazione pubblica: il capitale appartiene per il

¹ Le caratteristiche principali della nozione di "rifiuto", in ambito europeo, sono individuate dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 15.7.1975, n. 75/442/CEE (sui rifiuti in generale), modificata dalla direttiva 18.3.1991, n. 91/156/CEE [sostituita, oggi, dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea 5.4.2006, n. 2006/12/CE] e dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 20.3.1978, n. 78/319/CEE (sui rifiuti tossici e pericolosi), modificata dalla direttiva 12.12.1991, n. 91/689/CEE.

Secondo tali direttive "per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto [che attualmente rientri nelle categorie riportate nell'Allegato I alla direttiva n. 2006/12/CE] di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

Nel nostro Paese le caratteristiche che, in ambito comunitario, individuano la nozione di "rifiuto", sono state riprodotte nell'art. 6, comma 1 - lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 [ed attualmente nell'art. 183, lett. a), del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, pubblicato nella G. U. n. 96/L del 14.4.2006] secondo cui "è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A (attualmente alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

² In base all'art. 2 comma 1 lett. Del D.L.vo n. 36 del 2003, è discarica ogni area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

57,4% allo stesso Comune di Rosignano, per il 30% alla SLIA S.p.a. e per il 9% alla Ecomar Italia s.r.l., mentre altri enti comunali (Collesalveti, Cecina, Bibbona) vi hanno una partecipazione minoritaria (rispettivamente, 1,5%, 1% e 1%).

Tanto emerge dalla relazione del consulente tecnico del P.M., sul punto non contestata, e dai documenti ad essa allegati.

Nel corso degli anni la discarica, di interesse originariamente locale, è stata inserita nel Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti, con conseguente, progressivo incremento dei quantitativi di rifiuti incamerati.

Si è reso, così, necessario provvedere a successivi ampliamenti dei lotti dedicati alla coltivazione dei rifiuti, onde evitare che all'aumento del materiale trattato corrispondesse un proporzionale decremento della durata della discarica, inizialmente indicata in trent'anni.

In termini puramente descrittivi ed al solo fine di comprendere la realtà operativa della discarica, può evidenziarsi che il conferimento di rifiuti avviene per versamento diretto da parte degli automezzi che si occupano della raccolta nel territorio; il materiale viene quindi steso al suolo per mezzo di ruspe e poi compattato mediante appositi mezzi d'opera, detti appunto compattatori, lungo il c.d. fronte di coltivazione della discarica; deve seguire, con cadenza quotidiana, la fase della copertura mediante terra o altro materiale idoneo a trattenere in parte le emissioni gassose, senza però precludere la permeabilità ai gas ed ai liquidi.

Solo una volta completato il ciclo di coltivazione, si procede a sigillare l'area con materiale impermeabile.

Esistono inoltre, all'interno del sito di Scapigliato, gli impianti di captazione e riciclo del *biogas*, per tale intendendosi la miscela gassosa generata dalla marcescenza dei rifiuti organici, dalla forte carica odorigena ed, in quanto combustibile, suscettibile di reimpiego produttivo.

Il più risalente impianto di captazione, visibile nella foto 14 allegata alla prima relazione del consulente del P.M., invia il *biogas* a due generatori di energia elettrica a turbina, denominati Rosignano 1 e Rosignano 2, e ad un terzo impianto che genera elettricità e vapore, detto Rosignano 4.

La captazione del *biogas* tecnicamente è effettuata mediante pozzi di raccolta che terminano con tubazioni di sfiato, alla cui sommità sono collocate delle fiaccole, necessarie alla combustione del gas esalato.

Detta combustione si rende necessaria al fine di ridurre le caratteristiche puleolenti del *biogas* e quindi di migliorarne l'impatto ambientale.

Il biogas più *maturo*, quello cioè connotato da una maggiore concentrazione di metano, deve invece essere convogliato mediante pompaggio verso gli impianti di recupero energetico.

Tanto premesso, giova considerare in diritto che l'esercizio della discarica è soggetto, anzitutto, al rispetto delle prescrizioni dettate dalle autorità amministrative ed in particolare dalla Provincia di Livorno in sede di assentimento dell'attività che, nei suoi diversi momenti della ricezione, dello stoccaggio, dello smaltimento e, ove possibile, del reimpiego in cicli produttivi, può in senso ampio definirsi di trattamento dei rifiuti.

La necessità di adeguare la gestione della discarica alle prescrizioni amministrative è espressione di un interesse di carattere pubblicistico, presidiato da tutela penale specifica ai sensi dell'art. 51 del D.L.vo

22/1997³, nelle more abrogato e sostituito, per quanto qui interessa, dall'art. 256 del D.L.vo 152/2006⁴.

³ 1. chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

3. chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

[...]

⁴ 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la

Ritiene, nondimeno, questo Tribunale che, stante la peculiare natura dell'attività ed il potenziale suo impatto peggiorativo sulla qualità dell'ambiente circostante, con problematiche ancora più acute nel caso in cui detto ambiente sia connotato da una marcata antropizzazione, le prescrizioni amministrative, generali o di dettaglio, non esauriscano il novero delle regole comportamentali dovute dal gestore della discarica.

A fronte di un diritto vivente che, in via generale, guarda al principio del *neminem laedere* come allo strumento di tutela dei diritti fondamentali della persona – tra cui quello alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. – oltre che dei diritti patrimoniali, è corretto assumere che le scelte operative di chi abbia la direzione amministrativa e tecnica della discarica incontrino un limite non eludibile nel divieto di pregiudicare oltre la misura individuata e consentita dall'ordinamento le posizioni soggettive di quanti risiedono in prossimità del sito di trattamento dei rifiuti o vi abbiano radicato i propri interessi patrimoniali.

Quanto sopra, in armonia con il precetto costituzionale che riconosce il diritto di iniziativa economica ma, in una ideale scala di valori, lo colloca in posizione subordinata rispetto alla salute ed alla dignità dell'uomo, stabilendo che l'una non possa esprimersi in pregiudizio delle altre (art. 41 Cost.).

Dalla necessità di conformare l'attività di trattamento dei rifiuti all'evocato quadro di principi discende, come precipitato logico e giuridico, l'obbligo di adeguare modalità e mezzi della gestione alla migliore tecnica disponibile, quand'anche essa consista nell'adozione di procedure e nell'impiego di strumenti diversi ed ulteriori rispetto al *modus operandi* definito nel contesto delle prescrizioni amministrative.

Nel che si sostanzia, a prescindere dal contenuto delle prescrizioni, il dovere del costante adeguamento allo stato dell'arte, non fine a se stesso né al perseguimento di una migliore efficienza intesa come rapporto favorevole tra costi e risultati della gestione, bensì alla migliore integrazione della discarica nel tessuto ecologico, antropico e paesistico dell'ambiente circostante, con sempre minor margine di sacrificio non evitabile dei diritti e degli interessi afferenti i valori suddetti.

confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. [...].

Nel sistema delle norme comunitarie e nazionali che governano la materia, così come correntemente intese, è chiara la preminenza dei fini di compatibilità e sostenibilità ambientale della discarica rispetto a qualsivoglia problematica radicata nell'attenzione al bilancio ed all'utile della gestione.

Il principio "chi inquina paga", già da tempo esplicitato dalla giurisprudenza comunitaria e quindi confluito nella Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del c.d. *danno ambientale*⁵, è stato fedelmente recepito dalla giurisprudenza nazionale, ormai stabile nell'affermare che la ricerca e l'attuazione, da parte del gestore della discarica così come del gestore di qualsivoglia attività produttiva, di misure atte a contenere le emissioni inquinanti e/o moleste è oggetto di un dovere che non conosce limitazioni in funzione del costo dell'intervento, dovendo esso presumersi in ogni caso proporzionale all'entità delle emissioni potenziali ed in ultima analisi alla stessa redditività dell'impresa⁶.

Si delinea, così, un quadro composito nel quale la condotta dei prevenuti, come contestata, si presta ad essere valutata secondo due distinti ancorché complementari metri di valutazione: il rispetto delle

⁵ La nozione di danno ambientale, comparsa nella legislazione nazionale con la legge 349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, è stata da ultimo recepita dal legislatore italiano con l'art. 300 del D.L.vo 152/2006, ai sensi del quale è *danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.*

⁶ Si veda ad esempio Cass. Pen., sez. III, 16 settembre 2003, n. 35501, dove, in relazione all'istituto della bonifica dei siti ed a fronte di un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.L.vo 22/97 laddove non prende in considerazione l'ipotesi della incapacità economica del condannato ad affrontare l'onere della bonifica o in genere della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, si legge che *...la questione è manifestamente infondata, giacché la giurisprudenza della Consulta ha tradizionalmente ritenuto che rientrano nel ptere discrezionale del legislatore opzioni normative di tal genere. Più in particolare, l'istituto si può configurare come una proiezione generale del principio comunitario di diritto ambientale "chi inquina paga", che certamente non contrasta con i principi fondamentali della carta costituzionale, soprattutto se si considera che la portata economica della reintegrazione ambientale è generalmente proporzionale a quella dell'inquinamento, sicché nel soggetto che inquina si presuppone una capacità economica tale da consentirgli di affrontare anche le spese del risanamento. Ne consegue che la norma sospettata non opera alcuna discriminazione irragionevole tra soggetti che posseggono e soggetti che non posseggono la capacità economica di affrontare le spese di una bonifica ambientale.*

prescrizioni amministrative da un lato, l'adeguamento alla migliore scienza ed esperienza dall'altro.

Il primo profilo e, più in generale, la questione relativa alla vita amministrativa della discarica ed ai rapporti con le autorità preposte al controllo, è portato ad evidenza in maniera diretta, sebbene, come si vedrà, non completa, dalle contestazioni di cui ai capi da B) a E).

Al primo ed anche al secondo, invece, è pertinente la ricostruzione della responsabilità colposa degli imputati per il capo A), descrittivo di una fattispecie penale che, per quanto osservato, non necessariamente si sostanzia della violazione di una specifica prescrizione amministrativa, pur potendo siffatta violazione, ove accertata, immediatamente venire in rilievo come elemento costitutivo della contravvenzione contestata.

Contravvenzione che, in termini oggettivi, ricava la propria definizione dalla lettura della proposizione *nei casi consentiti dalla legge*, contenuta nell'art. 674 c.p.: inciso che da un lato segnala la rilevanza penale delle emissioni non autorizzate, che superino i limiti consentiti o che provengano da impianti gestiti in difformità rispetto alle prescrizioni amministrative, ma dall'altro non necessariamente esclude dal perimetro di applicazione della norma le emissioni rispettose dei limiti quantitativi e delle regole operative fissate in sede di autorizzazione, se in concreto esse si rivelino atte a molestare e siano contenibili mediante l'impiego di una tecnologia accessibile.

In proposito, sia per il momento sufficiente accennare che questa soluzione interpretativa non è nuova in giurisprudenza.

La Corte di Cassazione, soprattutto pronunciatisi sulla questione della possibile illiceità penale di emissioni moleste di polveri e sostanze gassose contenute tuttavia entro i limiti tabellari, è latrice di un orientamento che ammette anche in tale ipotesi la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., quando in concreto sarebbe stato possibile per il gestore della discarica adottare cautele diverse ed ulteriori rispetto a quelle prescritte, utili a ridurre le immissioni fastidiose o nocive⁷.

Sulla questione ed in specie sulle ragioni per cui il riferito orientamento può essere condiviso dovrà necessariamente tornarsi nel motivare la decisione in ordine al capo A) dell'imputazione.

Il tema del ruolo assolto dalla normativa di settore e dal compendio delle prescrizioni amministrative nella specificazione delle condotte rilevanti agli effetti dell'art. 674 c.p. ed in particolare nella selezione dei *cas*

⁷ Si vedano, in questo senso, Cass. Pen., sez. I, 24 novembre 1999, n. 12497; sez. III, 1° ottobre 1999, n. 11295; sez. I, 13 gennaio 2003, n. 760.

consentiti dalla legge che da quell'ipotesi contravvenzionale sono destinati a rimanere fuori evoca, nella rapida premessa teorica che si antepone all'analisi dei singoli capi di imputazione, quello del rapporto tra la fattispecie penale e gli strumenti civilistici di tutela dalle immissioni normalmente intollerabili: art. 844 c.c. e sistema della responsabilità aquiliana.

Sul punto, pare incontestabile che i campi di applicazione dell'art. 674 c.p. ed artt. 2043 e ss. c.c. da un lato e dell'art. 844 c.c. dall'altro non conoscano punti di sovrapposizione e che il confine tra le diverse fattispecie sia segnato proprio dal consentimento normativo dell'immissione molesta.

Esse compongono, pertanto, un sistema organico di tutela nel quale l'emissione intollerabile se non consentita dalla legge viene in rilievo come fatto *illecito*, fonte al contempo di responsabilità penale ex art. 674 c.p. e di responsabilità civile riparatoria o risarcitoria ex artt. 2043 e ss. c.c., mentre nel caso sia consentita dalla legge e quindi *lecita* è solo suscettibile di essere regolata dal giudice civile ai sensi dell'art. 844 c.c., istituto nel quale le istanze di tutela della *proprietà* sono poste in bilanciamento con le esigenze produttive, ove ricorrano, nella prospettiva di una regimentazione delle immissioni o di una compensazione indennitaria del disagio da esse arrecato.

La dicotomia art. 844 c.c. / artt. 2043 c.c. e 674 c.p., quindi, prima ancora che sul terreno del bene giuridico protetto in via preminente ed immediata (diritto di proprietà da un lato, qualsivoglia diritto personale o patrimoniale possa essere leso dalle immissioni dall'altro) si consuma su quello della struttura della fattispecie, integrando la prima un'ipotesi di responsabilità da atto lecito e le seconde di responsabilità per fatto illecito colpevole.

Le coordinate dogmatiche della materia, sin qui velocemente tracciate, impongono alla disamina delle singole contestazioni recepite dai capi d'accusa un ordine preciso, nel quale l'accertamento delle specifiche violazioni di cui ai capi da B) ad E) in termini logici precede il giudizio di responsabilità penale per il fatto di cui al capo A).

La cui trattazione, quindi, è bene posporre.

È, infatti, agevole comprendere che il mancato rispetto di talune prescrizioni – se ed in quanto strumentali al contenimento delle emissioni odorigene o *latu sensu* moleste – così come, a monte, la carenza dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera ex artt. 6 e 7 del DPR 203/88 integrino una situazione di illiceità immediatamente idonea a porre la gestione della discarica e la conseguente propagazione di

polveri, odori e rumori al di fuori di quei *casi consentiti dalla legge* nei quali non si configura il reato di cui all'art. 674 c.p.

Sicchè l'accertamento di una o più delle contravvenzioni in parola direttamente rileva, quale elemento costitutivo della condotta punita, nella ricostruzione della responsabilità degli imputati ai sensi dell'art. 674 c.p.

In ciò, tuttavia, non necessariamente è destinato ad esaurirsi il relativo giudizio, stante la possibile autonoma rilevanza della colpa generica, integrata dalla mancata adozione – al di là ed a prescindere dal rispetto delle prescrizioni – di tecniche disponibili di contenimento degli odori e delle polveri, da parte di chi aveva la possibilità e, per quanto chiarito, il dovere di farlo.

Prima di entrare nel merito delle imputazioni di cui ai capi B) e C), con i quali esplicitamente si contesta ai vertici amministrativi ed operativi dell'impianto di Scapigliato l'inosservanza di alcune prescrizioni contenute negli strumenti autorizzatori, non può essere sottaciuto che la gestione della discarica, negli anni di riferimento e, per quanto consta, sino ad oggi, è avvenuta in un contesto di oggettiva scarsità di regole di fonte amministrativa, accompagnato dalla assenza di una effettiva posizione di controllo sui criteri gestionali adottati.

Tanto si evidenzia come dato di fatto utile alla comprensione degli accadimenti portati a giudizio.

La lettura della copiosissima documentazione prodotta dalla pubblica accusa, dalle parti civili e dalla difesa degli imputati, nella quale sono inclusi i provvedimenti che nel corso del tempo hanno autorizzato l'istituzione ed i successivi ampliamenti della discarica⁸, restituisce un quadro provvedimentale nel quale le indicazioni tecniche date al gestore sono poche e scarsamente incisive⁹; un quadro nel quale, inoltre, mai viene ad evidenza, se non in rare linee programmatiche rimaste purtroppo lettera morta, il problema dell'impatto ambientale e della tutela dei residenti nelle aree limitrofe dalle emissioni odorigene.

⁸ v. allegato 4 alla relazione di consulenza tecnica del dott. Valentini.

⁹ Ad esempio, l'Autorizzazione della Provincia di Livorno n. 94 del 4 luglio 2001, avente ad oggetto l'esercizio del 1° lotto di ampliamento delle aree di stoccaggio definitivo, non reca alcuna prescrizione, sebbene l'intervento autorizzato sia *per una volumetria utile di smaltimento di rifiuti urbani e speciali di circa 320.000 metri cubi al lordo delle coperture giornaliere*.

La Determinazione Dirigenziale n. 18 del 6 febbraio 1997, ivi richiamata, ha ad oggetto il Progetto generale di dislocazione degli impianti di trattamento RSU di Scapigliato, dislocati su un'area totale di 57 ettari: anch'essa manca di prescrizioni operative.

Nella delibera della giunta provinciale 10005 del 6 giugno 1985, che autorizzava un primo ampliamento della discarica esistente, non compare alcun riferimento alle problematiche della gestione del biogas, la cui trattazione si rinviene invece nell'estratto, allegato al progetto, di un documento della Regione Toscana dal titolo *indicazioni tecniche fondamentali per l'allestimento e la gestione di una discarica controllata per rifiuti urbani ed assimilabili e per rifiuti speciali non tossici*. In esso, la prescrizione è così risolta: *dovrà essere posta particolare cura nella captazione ed allontanamento del gas biologico prodotti dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti*.

Solo a partire dalla delibera di giunta 2507 del 29 maggio 1991, con la quale è stato approvato il progetto generale attuativo del completamento ed estensione della discarica, compaiono tesi progettuali specificamente dedicate al problema della captazione del biogas, con il ripristino e la sistemazione dei pozzi esistenti e la realizzazione di 75 nuovi pozzi. Nella delibera 5694 del luglio 1992 vengono precisate le modalità di copertura serale dei rifiuti e per la prima volta, per quanto consta, si fa riferimento ad una prospettiva di recupero paesaggistico della discarica; tuttavia, non viene riprodotta la prescrizione relativa alla creazione di una barriera arborea frangivento lungo il perimetro della discarica – contenuta invece nell'originaria autorizzazione 10005 del 1985 – e si prevede a tal fine l'utilizzo di barriere mobili.

Con la determinazione dirigenziale 181 del 21 dicembre 1996, di approvazione del progetto esecutivo delle opere di allestimento del lotto 3, si prescrive, quanto alla captazione del biogas, che *nelle fasi intermedie di coltivazione* i pozzi siano sigillati in testa con un coperchio a tenuta rimovibile.

Si guardi ancora, a titolo esemplificativo, alla autorizzazione all'esercizio del 1° lotto di ampliamento delle aree di stoccaggio definitivo, oggetto della delibera della Provincia di Livorno n. 94 del 4 luglio 2001, nella quale, a fronte di una volumetria utile di smaltimento stimata in circa 320.000 metri cubi di rifiuti urbani e speciali, non è dettata alcuna prescrizione operativa.

Del pari, nessuna prescrizione né alcun cenno alle problematiche ambientali ed in specie alla tutela delle coltivazioni e degli insediamenti residenziali circostanti è dato rinvenire nel contesto della determinazione dirigenziale n. 18 del 6 febbraio 1997, con la quale è stato approvato il progetto generale di dislocazione degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, comportante di fatto un notevole ampliamento dimensionale della discarica.

È, inoltre, significativo che tra i documenti prodotti non vi sia traccia dell'assoggettamento degli ampliamenti della discarica alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), introdotta dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successivamente regolata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante *disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1993*.

A norma del DPCM 10 agosto 1988, n. 377, regolamento di attuazione della legge 349/86, debbono essere sottoposti a VIA gli *impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra*. La procedura deve applicarsi anche a varianti ed ampliamenti di siti già esistenti.

Il D.P.R. 12 aprile 1996 prevede che entro nove mesi dalla pubblicazione della norma, le Regioni provvedano a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale; stabilisce altresì che la procedura è necessaria per le *discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con capacità superiore a 100.000 metri cubi*.

Si prevede, inoltre, che non sono oggetto della disciplina le opere e/o gli impianti di cui agli allegati A e B che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente.

In attuazione di quanto sopra, la Regione Toscana ha promulgato la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, dove si legge che per gli impianti di competenza provinciale, le disposizioni relative alla VIA si applicano a partire dal dodicesimo mese successivo alla entrata in vigore della norma.

È corretto ritenere che l'esercizio del lotto di ampliamento di cui all'autorizzazione provinciale n. 94 del luglio 2001 avrebbe dovuto essere sottoposto preventivamente a valutazione di impatto ambientale ai sensi delle norme sopra citate.

Si tratta, infatti, di un ampliamento ricettivo di circa 450.000 metri cubi di rifiuti che rientra tra le fattispecie previste dall'allegato A2 alla L.R. 79/98 alle lettere e), f) e g).

Né può sostenersi che l'intervento fosse stato già definitivamente approvato prima dell'entrata in vigore della norma e, pertanto, fosse sottratto alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 27 della citata legge regionale, che esenta dall'obbligo di attivare la procedura *i progetti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emanato il provvedimento definitivo di autorizzazione, che consenta la realizzazione dell'opera, impianto o intervento*.

A prescindere dal rilievo della intervenuta abrogazione della disposizione transitoria per effetto della L.R. 20 dicembre 2000, n. 79, mette conto osservare che la definitiva autorizzazione dell'ampliamento non può ritenersi integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 18 del febbraio 1997, che ha carattere programmatico e non esecutivo, tanto da essere stata seguita da specifiche autorizzazioni per i singoli lotti di ampliamento.

La pochezza e la genericità delle prescrizioni rappresenta, dunque, il retroterra delle scelte operative cui nel corso del tempo si è conformata, in concreto, l'attività di trattamento dei rifiuti all'interno della discarica di Scapigliato, scelte per altro verso libere di maturare e di tradursi in un quotidiano *modus operandi* senza essere sottoposte ad efficaci controlli esterni da parte degli organi amministrativi titolari del potere di autorizzazione o degli organismi investiti di potestà ispettive (ASL, ARPAT), a fronte di una formale e facilmente riscontrabile conformità dell'operato ai titoli permissivi.

Su questo tessuto si è innestata, per concorrere nella direzione di una gestione sostanzialmente deregolata, la latitanza di qualsivoglia forma di controllo interno al rapporto concessorio tra REA, concessionaria della gestione della discarica, e Comune di Rosignano Marittimo, concedente in quanto proprietario del sito e titolare dell'autorizzazione.

Rapporto Comune di Rosignano – REA, del resto, segnato dalla preminente partecipazione del primo nel capitale della seconda, con l'imputato Nenci, negli anni successivi al 1993, diviso nel duplice ruolo di Vicesindaco dell'uno e Presidente del Consiglio di amministrazione dell'altra.

Una delle poche prescrizioni originarie, il cui mancato rispetto è oggetto dell'enunciazione accusatoria racchiusa nel capo B), è quella inerente la realizzazione della barriera frangivento lungo il perimetro della discarica.

Essa è contenuta nella delibera della Giunta della Provincia di Livorno n. 10005 del 6 maggio 1985¹⁰

Si imponeva, in sostanza, di circoscrivere l'area destinata al trattamento dei rifiuti entro una barriera arborea, la cui funzione si indicava nel contenimento delle propagazioni pulviscolari, odorose e rumorose provenienti dalla movimentazione dei materiali in discarica,

¹⁰ Il cui dettato è il seguente: *dovranno essere messi a dimora, lungo il perimetro della discarica, un adeguato numero di alberi ad alto fusto, atto a formare barriera frangivento.*

evidentemente favorite dalle correnti eoliche, particolarmente intense e persistenti nella zona (da cui il nome, appunto, di Scapigliato).

È indubbio che la prescrizione, per come formulata e per la sede provvedimentale in cui era formulata, si riferiva all'originaria dimensione ed all'originaria posizione della discarica.

Discarica che, però, in forza di provvedimenti autorizzativi nei quali quell'originario precetto non è stato riprodotto, nel tempo si è ampliata notevolmente, finendo per raggiungere un'estensione tale da inglobare l'originaria dislocazione, del cui perimetro ormai non è rimasto a contatto con l'esterno che uno dei lati, sul versante settentrionale.

L'impostazione dell'accusa assume che la prescrizione, testualmente contenuta nell'originaria autorizzazione del 1985, abbia carattere virtualmente generale.

Si tratterebbe, in sostanza, di un precetto sempre efficace, in quanto non contraddetto dalle successive autorizzazioni che, integrando e non sostituendo quella più risalente, hanno consentito l'ampliamento del sedime della discarica.

Questa impostazione pare senz'altro condivisibile.

In difetto di espressa e contraria indicazione, infatti, deve muoversi dal presupposto che la dialettica tra l'originario atto di assentimento amministrativo della discarica e quelli in forza dei quali successivamente ne è stato consentito l'ampliamento non si risolva nella sostituzione del primo da parte degli altri, bensì nella progressiva integrazione dell'apparato precettivo, di guisa che è il complesso dei diversi provvedimenti a comporre, nel suo insieme, il regime amministrativo dell'attività assentita, ferma restando la prevalenza della prescrizione successiva su quella antecedente incompatibile o di quella speciale su quella generale, secondo le regole generalmente invalse nell'interpretazione dei provvedimenti amministrativi.

Per altro verso, alla conclusione della perdurante vigenza della prescrizione relativa alla barriera frangivento spinge anche il canone ermeneutico della ragionevolezza, non potendo, nel dubbio, presumersi che l'autorità procedente abbia inteso esentare l'ampliamento della discarica da una misura oggettivamente utile – ancorché non decisiva né autosufficiente – a circoscriverne l'impatto ambientale.

Si è in contrario osservato, da parte del consulente della difesa Prof. Zanelli, che la mancata reiterazione della prescrizione si deve proprio alla sopravvenuta sua superfluità, avendo nel tempo assunto la discarica una conformazione convessa, il cui colmo si trova ad un livello sensibilmente superiore rispetto alla linea perimetrale esterna, con la conseguenza che la piantumazione di alberi lungo detta linea perimetrale

non potrebbe in alcun modo interferire con l'azione del vento (v. relazione in atti).

Premesso che di simile valutazione non v'è traccia nel corpo dei provvedimenti amministrativi successivi, ai quali vorrebbe imputarsi la completa dismissione del precetto, mette conto, all'opposto, considerare che la tesi della sopravvenuta inutilità della barriera frangivento, pur autorevolmente argomentata, non è convincente, dovendo opportunamente distinguersi tra diminuzione e completa cessazione dell'efficacia della misura.

In questa prospettiva, se è intuitivo consentire con la valutazione del consulente difensivo laddove evidenzia che per la forma convessa assunta dalla discarica una barriera arborea posta alla sua base non potrebbe efficacemente ostacolare il flusso dei venti in quote superiori, pare altrettanto evidente che tale barriera si frapponrebbe alle correnti di livello più superficiale e quindi contribuirebbe, sia pure in minima parte, a ridurre le emissioni moleste.

Orbene, poiché è del tutto pacifico che la barriera in parola non è mai stata realizzata, né lungo gli originari confini della discarica né lungo quelli successivamente raggiunti – in prossimità dei quali solo recentemente, come emerso dalle dichiarazioni, tra gli altri, dei testimoni Mannucci Sabrina e Pirilli Carmela, sono stati piantumati giovani alberelli, di dimensioni ridotte – deve concludersi che la prescrizione, sempre vigente, è stata effettivamente disattesa.

Il fatto di reato di cui al capo B), pertanto, sussiste.

Attesa la natura permanente della contravvenzione, il cui momento consumativo è destinato a perdurare finché sia possibile e manchi il comportamento doveroso, la condotta (omissiva) illecita non può essere ascritta a nessuno degli odierni imputati in riferimento al periodo di tempo (successivo all'entrata in vigore della norma incriminatrice ma) antecedente la costituzione della REA e l'assunzione, da parte dei medesimi, delle rispettive cariche all'interno della compagine societaria. Per tale periodo, tutti i prevenuti debbono quindi essere assolti dalla contestazione di cui al capo B) per non aver commesso il fatto, cioè con formula di proscioglimento nel merito che prevale sul rilievo estintivo della prescrizione.

Con riferimento, invece, al tempo successivo all'ampliamento della discarica e, per quanto qui rileva, all'assunzione delle rispettive cariche da parte dei tre imputati può affermarsi non solo che il reato sussiste, ma anche che la condotta illecita omissiva è in astratto riferibile a ciascuno di essi, posto che tanto il Presidente della società (Nenci), quanto l'amministratore delegato (Montanucci) ed il direttore tecnico (Lami)

avevano, per la carica ricoperta, il potere/dovere di disporre l'adeguamento del sito alla prescrizione amministrativa.

Il giudizio di penale responsabilità, tuttavia, si arena sulla ricerca dell'elemento soggettivo del reato in contestazione.

Quando, infatti, ci si interroghi sulla ricorrenza, nella condotta dei prevenuti, di un atteggiamento psicologico almeno colposo, non può farsi a meno di rammentare che solo in sede interpretativa, e superando argomenti contrari non certo temerari, si è giunti alla conclusione che la prescrizione relativa alla barriera frangivento non ha cessato di essere efficace con l'ampliamento della discarica.

L'obbligo di realizzare la barriera è stato ricostruito valutando la portata e gli effetti di un provvedimento amministrativo assai risalente, in relazione alla valenza di provvedimenti susseguenti, nei quali, ambigualmente, l'espressione di quel precetto non è stata reiterata.

In considerazione di ciò non può ragionevolmente escludersi che la condotta degli odierni imputati sia stata determinata da errore, consistito nel convincimento che quella prescrizione non fosse più vincolante, anche in ragion del progressivo diminuire della sua utilità pratica correlato al sovradimensionamento ed alla mutata conformazione della discarica.

L'errore cade su un dato fattuale, quale è, ai fini della fattispecie penale contestata, l'esistenza o l'inesistenza di una prescrizione amministrativa, e, data la scarsa chiarezza con cui la prescrizione stessa è stata formulata, può essere ritenuto scusabile ovvero non determinato da colpa.

Esso è perciò idoneo, ai sensi dell'art. 48 c.p., ad escludere la punibilità per la contravvenzione descritta dal capo B).

Quindi, per il periodo successivo all'assunzione delle rispettive cariche, tutti gli imputati debbono essere mandati assolti dall'accusa epigrafata al capo B) perché il fatto non costituisce reato.

Con il capo C) dell'imputazione si contesta ai prevenuti, nelle rispettive qualità, di aver realizzato torce di combustione all'interno della discarica, violando la contraria prescrizione impartita dalla Provincia di Livorno con la delibera di autorizzazione n. 5694 dell'8 luglio 1992, punti 5 e 13¹¹.

¹¹ Si riporta il testo delle prescrizioni: 5) *la torcia di combustione del biogas dovrà essere collocata in posizione di sicurezza in relazione alle aree "di servizio" di pertinenza dell'impianto e delle zone limitrofe a destinazione agricola o abitativa;* 13) *in considerazione della oggettiva difficoltà di valutare la produzione e la dispersione del biogas in atmosfera, della accertata possibilità di formazione a contatto con l'aria di miscele esplosive, la torcia*

La prescrizione che si assume vincolante non è funzionale alla diminuzione delle emissioni gassose ed odorigene dal corpo della discarica, al cui contenimento, anzi, l'esistenza ed il funzionamento delle torce è necessaria, essendo esse posizionate all'estremità dei condotti di sfiato degli impianti di captazione del *biogas* per determinarne la combustione in luogo della liberazione in atmosfera.

Si tratta invece, all'evidenza, di un'indicazione operativa finalizzata alla sicurezza della gestione: sul presupposto che le fiamme libere all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti possano innescare, in caso di fuoriuscita incontrollata di *biogas*, incendi o esplosioni.

Con ciò si chiarisce, pertanto, che la dedotta inosservanza della prescrizione in parola non può, già ad una valutazione astratta, integrare un profilo di colpa specifica rilevante ai fini dell'accertamento del reato previsto e punito dall'art. 674 c.p. e del credito risarcitorio azionato dalle parti civili nel presente giudizio penale.

In concreto, comunque, il fatto contestato non sussiste.

Nell'impostazione accolta dal consulente del Pubblico Ministero, ad integrare la violazione delle prescrizioni amministrative è sufficiente la collocazione della torcia di combustione *all'interno dell'area della discarica in coltivazione* (v. relazione C.T.P.M., pag. 30).

In realtà, l'apparato precettivo richiede distinzioni e specificazioni.

La prescrizione di cui al punto n. 5 impone che le torce di combustione siano collocate *in posizione di sicurezza in relazione alle aree "di servizio" di pertinenza dell'impianto e delle zone limitrofe a destinazione agricola o abitativa*.

La discrezionalità del gestore nella scelta del sito di destinazione delle torce di combustione incontra nella prescrizione di cui al punto 13 un limite ulteriore, consistente nell'obbligo di collocarle *al di fuori delle aree con rischio di esplosione e incendio, alla luce della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DPR 547/55) e delle norme CEI*.

Si vuole, in sostanza, che le torce siano posizionate ad una distanza rassicurante dai luoghi dove sono abitualmente presenti i prestatori di lavoro – le aree di servizio – e dai luoghi che, per proprie caratteristiche, siano da considerare a rischio di esplosione e incendio alla luce della normativa richiamata.

La regola, però, non contempla la possibilità né tantomeno l'obbligo di posizionare le torce addirittura al di fuori del perimetro della discarica: dal tenore delle prescrizioni si evince addirittura il contrario, cioè che

sia localizzata al di fuori delle aree con rischio di esplosione e incendio, alla luce della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (DPR 547/55) e delle norme CEI.

esse siano collocate ben all'interno di quell'area, dovendo assicurarsi la sicurezza dell'esercizio anche rispetto alle *zone limitrofe*.

L'autorizzazione amministrativa non specifica la distanza minima che deve interpersi rispetto ai luoghi da proteggere, ovvero le aree "di servizio" e le "zone limitrofe a destinazione agricola o abitativa".

Ne segue, sul piano interpretativo, che la corretta posizione delle torce di combustione deve essere determinata in relazione al concreto rischio di esplosioni o incendi, ovvero di eventi lesivi dell'interesse – la sicurezza di lavoratori e di terzi – che si intende proteggere.

Ciò è confermato dal tenore della prescrizione di cui al successivo punto 13, sopra richiamata.

Nella fattispecie, né le valutazioni del consulente d'accusa, né la lettura dei verbali di sopralluogo dell'ARPAT dimostrano che la posizione della torcia di combustione rispetto alle porzioni di discarica in fase di coltivazione fosse tale da determinare un effettivo pericolo; va, peraltro, considerato che le concentrazioni di principi gassosi esplosivi presenti nel biogas emesso dalla discarica non è, in condizioni di funzionamento normale dell'impianto, tale da determinare il rischio esplosivo: in proposito, possono condividersi le argomentazioni del consulente della difesa, non contraddette da elementi probatori di segno contrario.

Per altro verso, pur dovendo condividersi la tesi accusatoria lì dove qualifica, in ragione della presupposta presenza di prestatori di lavoro, la parte di discarica in coltivazione come *area di servizio* ai fini dell'applicazione del precetto, non può in fatto ritenersi raggiunta la prova della collocazione della torcia di combustione all'interno di tale area.

La circostanza, infatti, non è specificata dal verbale ARPAT del 10 novembre 1998, citato dal consulente del P.M. – dove si legge che *...per i lotti in fase di coltivazione è previsto un collegamento provvisorio con torcia per la combustione, che al momento dell'ispezione non era funzionante* – né è acclarata dalle fotografie allegate alla relazione.

Del pari, con specifico riguardo al punto 13 della parte prescrittiva dell'autorizzazione, non v'è prova della qualificazione dei siti di collocazione delle torce di combustione come aree a rischio di esplosione e di incendio a norma del DPR 547/55 o dei regolamenti CEI, dovendo per converso escludersi che tale qualifica possa utilmente riservarsi all'intera discarica.

Tutti gli imputati, pertanto, debbono essere assolti dal reato di cui al capo C), perché il fatto non sussiste.

I capi d'accusa D) ed E), rispettivamente inerenti i reati di cui agli articoli 25 e 24 del DPR 203/88, in materia di inquinamento atmosferico, descrivono fattispecie contravvenzionali proprie del soggetto che, avendo il potere e conseguentemente il dovere di richiedere le autorizzazioni di cui si assume la mancanza, in astratto è legittimato a rispondere della relativa omissione.

Tali poteri, avuto riguardo alle cariche statutarie di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato ed alle connesse attribuzioni statutarie, si individuano in questo caso in capo agli imputati Nenci e Montanucci, in relazione ai differenti periodi di tempo in cui ciascuno di essi ha ricoperto l'ufficio.

Non aveva siffatta legittimazione, invece, l'imputato Lami, investito della direzione tecnica dello stabilimento ma non di poteri di rappresentanza esterna, se non nei limiti di eventuali deleghe degli organi apicali, nella fattispecie non dimostrate.

Si contesta agli imputati, con il capo D), la contravvenzione prevista e punita dall'art. 25, comma primo, del DPR 24 maggio 1988, n. 203, per avere omesso di richiedere l'autorizzazione relativa alle emissioni diffuse in atmosfera dalla discarica di Scapigliato nel suo complesso.

La norma di riferimento prevede che sia punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 258 ad euro 1032 *chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'art. 12, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto*¹².

¹² Si veda ora l'art. 279 del D.L. n. 152/2006: *1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 1.032 euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a 1.000 euro.*

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai

Ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88, per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1.

L'inquadramento normativo della fattispecie è corretto sia sotto il profilo della ricostruzione dell'obbligo di sottoporre le emissioni in atmosfera provenienti dal corpo della discarica all'autorizzazione disciplinata dal DPR 203/88 e successive modifiche, sia in relazione alla correlazione dei presupposti e delle modalità di assolvimento all'ipotesi di esercizio di un *impianto esistente*, penalmente contemplata dall'art. 25.

Per il primo aspetto merita osservare come l'esercizio di una discarica di rifiuti, cui necessariamente si accompagna la produzione di biogas, rientri oggettivamente nel perimetro di applicazione del citato DPR, che sottopone tale attività – intesa come momento gestionale distinto e successivo rispetto a quello di realizzazione dell'impianto, anch'esso oggetto di evidenza amministrativa – a preventivo controllo, nella forma di un'autorizzazione regionale espressa e specifica.

sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Secondo la definizione accolta dall'art. 1 del DPR 203/88¹³, la normativa in parola è vincolante per *tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera.*

La definizione di *impianto* è affidata al successivo art. 2, punto n. 9, a mente del quale è tale ogni *stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.*

La portata semantica del termine *impianto*, ai fini della lettura della norma in commento, è stata ulteriormente precisata dal DPCM 21 luglio 1989, recante norme di indirizzo e coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del DPR 203/88, stabilendo la sua applicabilità *agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili*¹⁴.

Il punto 1 dell'art. 2 del DPR 203/88, sempre al fine di definire i presupposti di applicazione della normativa, precisa invece la nozione di *inquinamento atmosferico*, così qualificando *ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative*

¹³ L'intero impianto normativo, dopo la deliberazione della sentenza, è stato sostituito dalle disposizioni della Parte quinta del D.L.vo 152/2006, recante **Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.**

¹⁴ La norma prosegue elencando una serie di ipotesi escluse. Si tratta della specificazione di casi che, per essere accomunati dal difetto della immediata destinazione industriale o di pubblica utilità dell'impianto emittente, già sulla base di una corretta interpretazione degli artt. 1 e 2 del DPR 203/88 avrebbero dovuto essere sottratti dal suo ambito di efficacia: *sono esclusi dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.* Sono esclusi altresì *gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari.*

e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.

Il DPCM 21 luglio 1989 è stato modificato dal DPR 25 luglio 1991, che, per quanto qui interessa, ha introdotto una disciplina particolare, connotata dall'esenzione dalla procedura di autorizzazione regionale ovvero dalla previsione di procedure semplificate, per le *attività ad inquinamento atmosferico poco significativo*, definite dal Capo II e dall'allegato 1¹⁵, nonché per le *attività a ridotto inquinamento atmosferico*, indicate nel Capo III e nell'allegato 2¹⁶.

¹⁵ ALLEGATO 1: elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso. 2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature. 3. Rosticceria e friggitoria. 4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. 5. Laboratori odontotecnici. 6. Laboratori orafi senza fusione di metalli. 7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili). 9. Le seguenti lavorazioni tessili: preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: [...]. 10. Cucine, ristorazione collettiva e mense. 11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno. 12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 13. Serre. 14. Stirerie. 15. Laboratori fotografici. 16. Autorimesse. 17. Autolavaggi. 18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale. 19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole. 20. Eliografia. 21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso. 22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro. 24. Impianti trattamento acque. 25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue. 26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o gasolio. 27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso. 28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

¹⁶ ALLEGATO 2: elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/g. 2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,

Riguardo a tali ultime attività - per le quali si preconizza un'autorizzazione *in via generale* da parte delle Regioni e delle autorità di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ovvero, in conformità con il punto 19) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989, la predisposizione di *procedure specifiche anche con modelli semplificati di domande di autorizzazione in base ai quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo* - è utile osservare come la relativa definizione sia affidata non solo all'elencazione analitica di tipologie contenuta nell'allegato 2), bensì anche ad un precetto di più

mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g. 3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g. 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g. 5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g. 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg/g. 7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g. 8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. 10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. 11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/h. 12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g. 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti. 14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g. 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g. 18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg/g. 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g. 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g. 25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g. 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g. 27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g. 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3000 kg/g. 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g. 30. Saldature di oggetti e superfici metalliche. 31. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg/g.

generale respiro, che, fermo restando quanto previsto dal capo II relativamente alle attività ad inquinamento poco significativo, include nella categoria le attività i cui impianti producono flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento finali, che risultino inferiori a quelli indicati dai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

L'articolata definizione ricavabile dalla lettura degli articoli 1 e 2, nonché dal testo del DPCM 21 luglio 1989, modificato dal DPR 25 luglio 1991, pone la discarica di rifiuti – ed, in particolare, la discarica di Scapigliato – saldamente all'interno dei confini applicativi della disciplina sulle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/88: perché la discarica è, complessivamente intesa, uno stabilimento di pubblica utilità, perché produce emissioni potenzialmente inquinanti sotto forma di biogas, perché tali emissioni sono, in larga parte, tecnicamente convogliabili ed infine perché, in ragione della tipologia di attività e del quantitativo di emissioni, deve escludersi che le stesse siano da considerare *ad inquinamento atmosferico poco significativo o ridotto* e quindi soggette alla speciale disciplina permessualistica tracciata dal DPR 25 luglio 1991.

Il fatto che la discarica, vista come area di raccolta dei rifiuti ma anche come compendio dei diversi impianti di trattamento che ne sono parte, sia uno stabilimento nel senso inteso dall'art. 1 del DPR 203/88, così come il fatto che essa, nella misura in cui non si ritenga di riconoscerle *tout court* il carattere dell'industrialità, assolve in ogni caso ad una funzione di pubblica utilità è un dato incontrovertibile, sul quale non possono seriamente avanzarsi dubbi¹⁷.

Con lo stesso grado di certezza, trattandosi di un punto asseverato dalle consulenze tecniche di tutte le parti processuali, è possibile affermare che la marcescenza dei rifiuti organici recapitati in discarica genera una miscela di emissioni gassose nota come biogas, naturalmente tendente all'esarazione in atmosfera¹⁸: di qui l'assunto che non solo gli impianti con i quali, sfruttando appunto il biogas, si produce energia elettrica, ma

¹⁷ Sul punto si veda Cass. Pen., sez. III, 28 maggio 2004, n. 24328, dove si legge che...*non può non rientrare la discarica R.S.U...nell'ambito di applicazione del DPR 203/88, trattandosi peraltro di un impianto di pubblica utilità.*

¹⁸ Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell'art. 2, n. 4 del DPR 203/88 deve intendersi per emissione *qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.*

lo stesso corpo della discarica, tanto nei lotti esauriti quanto in quelli in corso di coltivazione, è fonte di emissioni inquinanti.

Riguardo a questo aggettivo, cioè al carattere oggettivamente inquinante delle emissioni della discarica, che pure è presupposto dal quale non può prescindere l'accertamento del reato contestato, vale la pena di ricordare come in più occasioni la Suprema Corte si sia soffermata sulla definizione di *inquinamento atmosferico* di cui all'art. 2, punto 1, del DPR 203/88, riscontrandone la sussistenza *...non necessariamente in caso di un accertato pericolo di danno alla salute dell'uomo, per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma anche solo per un'alterazione dell'atmosfera che incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi...*¹⁹

Ed in effetti l'ampia nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità riflette l'altrettanto ampio concetto normativo, nel quale si riconosce idoneità ad inquinare a qualsivoglia alterazione, purché percettibile, della naturale composizione atmosferica, di cui la compromissione o il pericolo di compromissione della salute dell'uomo o dei possibili usi dell'ambiente non sono che una conseguenza, diretta o indiretta.

Per altro verso, è incontrovertibile che l'insediamento e l'esercizio della discarica, comportando la produzione di quantitativi più o meno ingenti di biogas, sia suscettibile di alterare, in senso ovviamente peggiorativo, la normale composizione atmosferica.

Alterazione che, come i dati testimoniali e documentali raccolti nel corso di questo stesso dibattito dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio, non è senza conseguenze sia per la salute umana – intesa come complessivo stato di benessere psicofisico – sia per le potenzialità del territorio, il cui spettro di possibili impieghi residenziali e produttivi è di fatto compromesso dalle esalazioni provenienti dalla discarica.

Né, con riferimento all'esercizio della discarica di rifiuti, l'applicabilità della disciplina in materia di inquinamento atmosferico ed il correlato obbligo di richiedere l'autorizzazione regionale possono essere negati sulla base del criterio della convogliabilità delle emissioni, introdotto, tanto nei riguardi degli impianti industriali quanto di quelli di pubblica utilità, dal DPCM 21 luglio 1989 all'evidente scopo di circoscrivere il raggio di applicazione della normativa vincolistica.

È, infatti, di tutta evidenza che il biogas prodotto dalla decomposizione organica dei rifiuti può essere in massima parte captato, raccolto ed addirittura riutilizzato in cicli produttivi: tanto vero che impianti di tal

¹⁹ Così Cass. Pen. Sez. III, 24328/2004; nello stesso senso, Sez. III, 3 marzo 1992, Forte.

fatta, finalizzati alla generazione di energia elettrica, esistono nella discarica di Scapigliato.

Sul punto basti aggiungere che, avuto riguardo alla *ratio* della norma, il requisito della attuale captazione o della possibilità tecnica di captazione, posto dall'atto di indirizzo e coordinamento del 1989 quando parla di *emissioni convogliate o tecnicamente convogliabili*, è soddisfatto qualora la tecnologia disponibile consenta una raccolta anche solo parziale dell'emissione.

Esso, in conseguenza, non è escluso dalla circostanza che una parte del biogas, in quanto prodotto dallo strato più superficiale di rifiuti ovvero in caso di inefficienza dei sistemi di convogliamento, si sottragga alla captazione nei pozzi di raccolta e, non trattenuto da coperture impermeabili, si liberi nell'ambiente.

L'incedere della norma, inoltre, chiarisce senza possibilità di dubbio che la necessità dell'autorizzazione per il corpo della discarica non è esclusa dal fatto che tutte le emissioni siano o possano essere convogliate; in particolare, l'esistenza di un apparato idoneo a captare ed in ipotesi a riutilizzare le emissioni di biogas non comporta che solo le emissioni di tale apparato siano soggette ad autorizzazione.

Nella ricostruzione dei presupposti dell'obbligo che si assume essere stato violato dagli imputati, la questione che senza dubbio merita maggiore approfondimento è, alla luce delle disposizioni derogatorie introdotte dal DPR 25 luglio 1991, quella relativa alla possibilità di qualificare l'attività di gestione e coltivazione della discarica come attività *ad inquinamento atmosferico ridotto*, perciò da autorizzarsi *in via generale* da parte della Regione (salva l'adozione di procedure semplificate ai sensi della norma sopra riprodotta), o addirittura come attività *ad inquinamento atmosferico poco significativo*, come tale sottratta a qualsivoglia onere permessualistico.

E se, da un lato, la possibilità di sussumere l'attività in questione entro tale ultima categoria, definita dall'elencazione tassativa di cui all'allegato 1 al DPR 25/7/1991 (v. sopra, nota 11), può essere facilmente esclusa dalla lettura del dato normativo, che non contempla l'esercizio di una discarica di rifiuti, dall'altro sono più complessi gli argomenti da spendere per chiarire come mai, pur in assenza, nel panorama probatorio, di dati certi in merito alle quantità di principi inquinanti emessi in atmosfera dal corpo della discarica durante gli anni di riferimento, essa non possa essere qualificata come attività *ad inquinamento atmosferico ridotto*.

Attività la cui selezione, come si è visto, è effettuata dal legislatore in parte con la consueta tecnica dell'elenco tipologico, contenuto

nell'allegato 2, ed in parte attraverso il generale rimando alle soglie minime di emissioni da individuarsi con i decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del DPR 203/88.

Al riguardo è opportuno premettere che il sistema di esenzioni previsto dal DPR del 25 luglio 1991, proprio perchè diretto a porre deroghe puntuali rispetto alla generale disciplina di settore, non pare suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche, che del resto, atteso il tecnicismo ed il grado di specificazione delle disposizioni normative, ben difficilmente potrebbero avvalersi, sia pure *in bonam partem*, di un'effettiva identità di *ratio* rispetto ai casi nominati.

L'obbligo di richiedere l'autorizzazione, pertanto, dovrà assumersi sussistente tutte le volte in cui manchino (o, in sede di giudizio, non siano provati o non possano essere provati) i presupposti oggettivi che determinano l'applicazione delle regole speciali.

Nella fattispecie dovrà considerarsi che il quantitativo totale ed esatto del biogas prodotto ed emesso in atmosfera, giornalmente o in un periodo dato, dalla discarica di Scapigliato non è suscettibile di accertamento tecnico e quindi non è confluito nel dibattito come dato probatorio certo.

Non sono, a tal fine, conducenti gli accertamenti commissionati dal Comune di Rosignano all'Istituto Mario Negri nell'anno 2000, in quanto restituiscono misurazioni parziali, relative a singoli agenti odorigeni ed inquinanti e non al *biogas* nel suo complesso. Allo stesso modo, non apporta alcun elemento utile al giudizio la campagna di rilevamento dell'odore condotta dall'ARPAT di Pisa nelle zone limitrofe alla discarica, basata sul tracciamento di specifici elementi chimici presenti nell'aria a distanze anche notevoli dal sito e programmaticamente diretta non tanto a quantificare le emissioni quanto a valutare i disagi olfattivi che le stesse arrecavano alla popolazione circostante.

Si tratta, peraltro, di un dato che, in quanto condizionato da numerose variabili, tra cui ovviamente il volume e la composizione dei rifiuti conferiti in discarica, ma anche le condizioni atmosferiche, le tecniche di copertura e coltivazione etc., può considerevolmente mutare nel corso del tempo, sicchè la sua acquisizione, se anche fosse stata tecnicamente possibile, non è *ripetibile* a distanza di anni, in ipotesi attraverso un accertamento peritale.

Per altro verso, ad escludere la ricorrenza dell'ipotesi derogatoria prevista dal capo III del DPR 25 luglio 1991 concorre l'inesistenza di

tabelle che fissino i valori di riferimento in relazione alle emissioni di biogas in atmosfera dal corpo di una discarica²⁰.

Invero, le soglie stabilite dal D.M. 12 luglio 1990, recante *linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione*, possono essere utilmente richiamate in relazione alle emissioni degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a biogas, cui si adatta la qualifica di *impianto industriale*, non anche in relazione alle esalazioni della suddetta miscela gassosa dal corpo della discarica.

Pertanto, può conclusivamente affermarsi che l'emissione di biogas in atmosfera dall'area della discarica di Scapigliato avrebbe dovuto essere espressamente autorizzata dalla Regione Toscana a norma degli artt. 6 e 7 del DPR 203/88.

L'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato testo normativo.

L'obbligo di richiedere l'autorizzazione, come correttamente assunto dall'ipotesi d'accusa, è presidiato penalmente dalla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 25 del citato DPR e non da quella di cui al precedente art. 24, dal momento che, all'entrata in vigore del ridetto testo normativo, la discarica di Scapigliato già esisteva ed era in esercizio, meritando così la qualifica di *impianto esistente* a norma dell'art. 2, punto n. 10²¹.

La scadenza del termine di un anno, precisato dall'art. 12 del DPR 203/88, non ha prodotto l'estinzione dell'obbligo, il cui perpetuarsi consente di riconoscere la penale rilevanza della condotta omissiva di

²⁰ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del DPR 203/88 sono stati emanati, nel periodo che interessa, oltre al D.M. 12 luglio 1990 di cui si dirà, i seguenti decreti: D.M. 8 maggio 1989, recante *limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione*; D.M. 12 novembre 1992, recante *criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria*; D.M. 2 ottobre 1995, che ha introdotto norme sostitutive degli artt. 12 e 13 della legge 615/1966; D.M. 19 novembre 1997, n. 503, relativo ad impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti sanitari; D.M. 25 febbraio 2000, n. 124, contenente *regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della Direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 18, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*.

²¹ Ai sensi del quale è impianto esistente un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

quanti, successivamente, si sono susseguiti nella posizione di responsabilità.

È indubbio, infatti, che la scadenza del termine di legge sia contemplata dall'art. 25 del DPR 203/88 come momento perfezionativo del reato.

Sarebbe, però, errato ritenere che la consumazione dello stesso esaurisca in quella contingenza temporale.

Al contrario, essa perdura sin tanto che l'autorizzazione non venga in effetti richiesta dal soggetto investito del relativo dovere o, per altra ragione, non venga meno il corrispondente obbligo.

Si viene, così, ad affermare, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Cassazione²², la natura permanente del reato in contestazione.

Ed in effetti l'incedere della norma incriminatrice è chiaro nell'individuare il rilievo penale della condotta non solo nella omessa richiesta di autorizzazione entro il termine a tal fine concesso, in sé considerata, bensì anche nell'esercizio dell'impianto dopo la scadenza di detto termine, in assenza di autorizzazione.

L'esercizio dell'impianto – riconducibile alla volontà degli stessi responsabili della gestione e pertanto non suscettibile di essere ricostruito, all'interno del tipo criminoso, come condizione obiettiva di punibilità – concorre a determinare il disvalore della precedente o concomitante omissione, altrimenti priva di significati penali.

Il che, senza del tutto obliterare la natura omissiva della fattispecie e la conseguente sua ascrivibilità ai soli soggetti investiti del potere di relazionarsi con l'autorità amministrativa a nome dell'ente gestore, ma evidenziando nella sua trama una componente commissiva che, ad avviso di questo Tribunale, attribuisce al reato struttura mista, sottolinea il carattere non istantaneo dell'illecito, ovvero il protrarsi della sua consumazione in parallelo con la persistenza dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione da un lato e dell'esercizio dell'impianto dall'altro.

Ancorché la relativa violazione non possa ritenersi formalmente contestata agli imputati, è il caso di osservare che l'obbligo di attivazione del procedimento di assentimento non solo non è venuto

²² In termini, Cass. Pen., sez. III, 1° febbraio 2002, n. 10885, Magliulo: *in materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie di cui all'art. 25 del DPR 24 maggio 1988 n. 203 (emissioni senza autorizzazione) ha natura di reato omissivo permanente, e la condotta criminosa persiste sino a quando non intervenga l'atto formale di controllo con le relative prescrizioni, atteso che trattasi di reato di pericolo che prescinde dalla effettiva produzione dell'inquinamento.*

Si veda, in relazione all'analoga fattispecie di cui all'art. 24 del DPR 203/88, Cass. Pen. 27 maggio 2004, n. 24189: *...la contravvenzione...ha natura permanente e la permanenza si protrae sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti (anche oltre il termine prescritto) la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.*

meno, in relazione alla situazione della discarica esistente al momento dell'entrata in vigore della norma, con la scadenza dell'iniziale termine annuale, ma si è nel tempo rinnovato e diversificato in relazione ai progressivi e consistenti ampliamenti del sito, ciascuno dei quali ha segnato inevitabilmente una *modifica sostanziale dell'impianto comportante variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti* a norma dell'art. 15 del DPR 203/88, che avrebbe potuto e dovuto aprire altrettanti momenti di verifica amministrativa attraverso lo strumento autorizzativo²³.

L'identificazione della natura permanente del reato di cui all'art. 25 del DPR 203/88 è, ai fini del giudizio, determinante sotto diversi profili.

In primo luogo essa entra in gioco quando si tratti di riconoscere l'oggettività del reato, integrata appunto dalla mancata richiesta dell'autorizzazione regionale ma anche dal contemporaneo esercizio dell'impianto.

Se il fatto che la discarica di Scapigliato sia stata attiva nel periodo di tempo che qui interessa è pacifico, oltre che direttamente ed indirettamente provato dalla totalità delle prove testimoniali e documentali raccolte nel corso del dibattimento, è invece controversa la carenza del titolo autorizzativo, che la difesa degli imputati, anche attraverso la relazione di consulenza tecnica, ha indicato nella delibera della Giunta regionale toscana n. 5409 del 1992.

È però difficile, documento alla mano, superare l'evidenza che esso si riferisce in realtà alle emissioni provenienti dalla torcia di combustione di uno degli impianti di captazione del biogas: solo le emissioni di quell'impianto, quindi, e non anche le emissioni provenienti dal corpo della discarica sono state preventivamente autorizzate.

E poiché l'autorizzazione in parola non esiste in atti, pur essendo stata sollecitata in fase di indagini la produzione o l'esibizione di tutta la documentazione pertinente al reato contestato ed essendo stata effettuata un'acquisizione presumibilmente completa dei provvedimenti presso gli enti amministrativi competenti, è corretto concludere che essa non sia mai stata rilasciata.

Questa carenza, in difetto di prova contraria o anche solo di contraria affermazione difensiva, va ricondotta al fatto che il titolo autorizzativo non è mai stato richiesto.

Del resto, l'ipotesi che gli imputati abbiano in un qualsiasi momento della gestione provveduto a richiedere, senza ottenerla, l'autorizzazione

²³ Sulla necessità dell'autorizzazione anche in caso di ampliamento dell'impianto, Cass. Pen., sez. III, 14 marzo - 12 maggio 2003, n. 20755.

regionale per le emissioni della discarica ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 203/88, è incompatibile con la linea difensiva dagli stessi abbracciata nella vicenda dibattimentale, incentrata sulla esistenza del titolo ed in subordine sulla negazione della sua necessità.

Postula la natura permanente del reato, inoltre, l'attribuzione della condotta omissiva di cui esso si sostanzia agli odierni imputati.

Al riguardo varrà osservare che qualora l'illecito fosse stato qualificato istantaneo, di esso avrebbero potuto essere chiamati a rispondere – salvo il rilievo estintivo della prescrizione – i soli soggetti responsabili della gestione della discarica nell'anno successivo all'entrata in vigore del DPR 203/88.

La permanenza della contravvenzione, correlata al perpetuarsi dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione anche dopo la scadenza del relativo termine, in costanza di esercizio dell'impianto, comporta invece la diretta imputabilità della condotta omissiva alle persone che, nel tempo, si sono succedute nella suddetta posizione apicale, anche in ragione del passaggio della titolarità della gestione dal Comune di Rosignano Marittimo alla R.E.A. S.p.a.

Ne segue che del reato omissivo deve essere considerato autore non solo il Nenci Alessandro – che dalle visure camerali in atti risulta in carica quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Rosignano Energia S.p.a. quantomeno dal 3 dicembre 1993 e quindi della neo denominata REA S.p.A. dal 28 gennaio 1997, *con firma e legale rappresentanza sia per ordinaria che straordinaria amministrazione* – ma anche il Montanucci Pier Angelo, già consigliere di amministrazione della società e suo amministratore delegato dal 21 marzo 2000.

Estraneo ai fatti, per la già ricordata carenza di poteri rappresentativi, è invece da considerarsi l'imputato Lami, la cui veste di direttore tecnico della società non lo investiva, per quanto risulta, del potere/dovere di attivare presso la competente autorità amministrativa l'assentimento delle emissioni in atmosfera della discarica ai sensi del DPR 203/88.

Non potendo riconoscersi alcun rilievo esimente all'eventuale errore sulla lettura delle norme di riferimento, la condotta omissiva del Nenci e del Montanucci deve considerarsi intenzionale e quindi connotata per entrambi da dolo generico, salvo diversamente graduarne l'intensità, in ragione della differente durata delle rispettive cariche, in sede di determinazione della pena.

L'ulteriore ed ultimo aspetto sotto il quale ha rilevanza il carattere permanente del reato contestato si apprezza in rapporto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa degli imputati, che proprio in ragione del perdurare del momento consumativo va respinta.

Il tempo necessario alla fattispecie estintiva, infatti, inizierà a decorrere solo dopo l'assolvimento o il venir meno (ad esempio, per dismissione dell'impianto), dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione regionale: solo allora, infatti, potrà dirsi cessata la permanenza del reato.

La sentenza della S.C. richiamata dalla difesa degli imputati²⁴ durante la discussione è, in proposito, inconferente: essa si riferisce al diverso reato di cui al comma 6 dell'art. 25 del DPR 203/88 - omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto produttore emissioni - fattispecie a consumazione chiaramente istantanea.

In sintesi e conclusione, ritiene il Tribunale di dover dichiarare la penale responsabilità di Montanucci Pier Angelo e di Nenci Alessandro per il reato di cui al capo D).

Dalla stessa imputazione deve essere mandato assolto Lami Valerio, per non aver commesso il fatto.

Il capo di imputazione E) contesta agli imputati la violazione dell'art. 24 del DPR 203/88, per avere realizzato all'interno della discarica di Scapigliato, gestita dalla REA S.p.A., due impianti di recupero energetico denominati Rosignano 1 e Rosignano 2, provocanti emissione di fumi di combustione, in assenza dell'autorizzazione dell'autorità competente.

Richiamando quanto già osservato in merito al distinto ambito applicativo delle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 203/88, il cui confine è in sostanza tracciato dalla preesistenza o meno dell'impianto rispetto all'entrata in vigore del corpo normativo, può senz'altro affermarsi che anche in questo caso la qualificazione giuridica del reato ipotizzato è corretta, nella misura in cui si assuma che la costruzione degli impianti sia successiva al ricordato evento giuridico. La contestazione, semmai, rispetto al quadro dei fatti delineato dal dibattimento appare parziale, poiché non coglie il successivo momento dell'esercizio degli impianti di recupero energetico, cui il secondo

²⁴ Cass. Pen., sez. III, 21 febbraio 2001, n. 13992, di cui si riporta la massima: *in materia di inquinamento atmosferico, la fattispecie punita dall'art. 25, sesto comma, del DPR 203/88, per l'omessa richiesta di autorizzazione in caso di modificazione o trasferimento dell'impianto produttore emissioni, è reato a condotta mista (omissivo-commissiva) i cui effetti permanenti, consistenti nella mancata conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e/o della relativa sua ubicazione (c.d. informazione ambientale) da parte dell'autorità amministrativa, cessano o per ottemperanza tardiva dell'agente oppure per la conoscenza che l'amministrazione ne abbia comunque avuto.*

comma dello stesso art. 24 riserva una distinta, autonoma e potenzialmente concorrente significatività penale.

Ma, a prescindere da questa premessa, deve in fatto constatarsi che la produzione, in corso di dibattimento, della delibera della Giunta regionale Toscana n. 5409 del 1992, relativa alle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione del biogas captato in discarica sottrae chiarezza al quadro accusatorio.

Ancorché testualmente afferente ad un solo impianto, la delibera autorizza proprio le emissioni prodotte dalla torcia di combustione ed appare pertanto riferibile a quell'attività di recupero energetico cui sono preordinati i sistemi denominati Rosignano I e Rosignano 2; in un contesto istruttorio che non permette di individuare quale dei due impianti sia oggetto dell'autorizzazione, né approfondisce sotto il profilo tecnico l'interazione tra i medesimi, così da dissipare ogni dubbio circa l'effettiva loro autonomia, deve prudenzialmente emettersi sentenza di assoluzione di tutti gli imputati per insussistenza del fatto, a norma del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

Il capo A) dell'imputazione accusa i prevenuti della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. – getto pericoloso di cose – per aver provocato, in cooperazione colposa e nelle rispettive qualità all'interno della REA S.p.A., durante la gestione della discarica di Scapigliato, emissioni di biogas atte a molestare le persone viventi nelle aree circostanti.

Quanto sopra, non realizzando le barriere frangivento lungo il perimetro della discarica, non procedendo a corretta captazione e convogliamento di notevoli quantitativi di biogas, lasciando incompleti e liberi di scaricare in aria vari pozzi di raccolta della suddetta miscela gassosa, bruciata solo in parte attraverso l'accensione di fiaccole.

A norma dell'art. 674 c.p., è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino ad euro 206, *chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.*

Merita osservare, ancor prima di procedere all'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie, che la contravvenzione descritta dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. può concorrere con quelle di cui agli artt. 24 e 25 del DPR 203/88, aventi diversa oggettività²⁵.

²⁵ Giurisprudenza univoca. Si veda in proposito Cass. Pen., Sez. I, 31 agosto 1994, n. 9357.

Mentre, infatti, il sistema di tutela penale proprio della disciplina speciale sull'inquinamento atmosferico è attento all'interesse della P.A. ad una corretta, completa e tempestiva informazione ambientale, la cui mancanza si reputa idonea ad indurre quel pericolo presunto di inquinamento che è necessario e di per sé sufficiente a consumare i reati contravvenzionali ivi previsti, l'art. 674 c.p. ha direttamente a cuore l'interesse pubblico ma anche delle persone, *uti singuli*, alla salubrità ambientale e dei luoghi privati, delineando una fattispecie a struttura integralmente commissiva consumata dall'emissione di fumo, gas e vapore e collocando la relativa soglia di rilievo penale sul terreno del pericolo concreto di lesione del bene giuridico protetto, entro lo spazio segnato dalla reale attitudine del fenomeno *ad offendere* ovvero *a molestare*.

In termini oggettivi, quindi, la fattispecie definita dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. – cui, indubbiamente data la specificità delle condotte contestate, si riferisce l'ipotesi d'accusa – richiede una condotta positiva, rappresentata dalla emissione di fumo, gas o vapore di qualità o in misura tale da determinare il pericolo di molestia alle persone.

Non è, dunque, necessario, ai fini della sussistenza del reato, che l'emissione provochi un effettivo nocumento: ne è invece sufficiente il pericolo, integrato dall'idoneità dell'emissione a molestare.

Per altro verso, non occorre la dimostrazione di un concreto repentaglio per la salute delle persone, in quanto la norma fa riferimento al concetto più attenuato di *molestia*.

La prova dell'elemento oggettivo della fattispecie, tanto in relazione all'esistenza delle emissioni quanto della loro attitudine ad arrecare, nel senso chiarito, disturbo alle persone, non necessariamente deve essere raggiunta mediante perizia o comunque avere evidenza di tipo tecnico – strumentale; il convincimento del giudice, invero, ben può fondarsi su elementi dimostrativi di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di quanti siano in grado di riferire le caratteristiche, la frequenza e gli effetti delle emissioni, purchè dette dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito²⁶.

Si registra, in giurisprudenza, un orientamento che tende ad allineare la nozione di molestia rilevante ai fini della consumazione del reato al concetto di *tollerabilità* delle emissioni, sul quale è incentrata la disciplina di cui all'art. 844 c.c.: idonee a molestare, secondo questa

²⁶ In termini, Cass. Pen., sez. I, 21 gennaio 1998, n. 739.

impostazione, dovrebbero considerarsi le sole emissioni che superino il limite della normale tollerabilità, che è metro applicativo della norma civilistica²⁷.

Proprio il riferimento alla disciplina civilistica, secondo questa impostazione, rappresenterebbe il senso dell'inciso *nei casi non consentiti dalla legge*, che il legislatore ha collocato nell'art. 674 c.p. al fine di precisare l'area della responsabilità penale.

Questa sovrapposizione, abbandonata dalla giurisprudenza successiva, appare invero eccessivamente restrittiva, nella misura in cui, identificando gli ambiti operativi di fattispecie strutturalmente diverse, non restituisce il senso di una distinzione, quella tra liceità ed illiceità delle emissioni, che va invece sottolineata e che deve essere valorizzata sul piano interpretativo.

Si è avuto modo di osservare come la disciplina tracciata dall'art. 844 c.c. ponga un'ipotesi di responsabilità da atto lecito.

In essa, il sacrificio dell'interesse privato a non subire l'immissione molesta è giustificato, appunto, dalla liceità del fenomeno, che evoca la necessità di un bilanciamento delle contrapposte aspettative, da individuarsi empiricamente attraverso lo strumento concettuale della normale tollerabilità.

Tollerabilità, tuttavia, di un fenomeno intrinsecamente molesto.

Nessuna ragione di compromesso si impone, invece, quando l'emissione sia illecita, non consentita dalla legge: in tale ipotesi, che è quella presa in considerazione dall'art. 674 c.p., la posizione giuridica del cittadino è pienamente espansa e non merita, né tollera, limitazioni di sorta.

In tal caso, la soglia di rilevanza – penale – delle emissioni moleste deve essere inferiore, più rigorosa, rispetto a quella segnata in negativo dalla normale tollerabilità: essa tende ad identificarsi con la stessa percettibilità del fenomeno, destinata a tradursi in fastidio, disagio.

Restano fuori dal perimetro della norma, in ossequio al criterio di lesività dell'illecito, le sole emissioni del tutto episodiche o comunque insignificanti sotto il profilo delle potenzialità moleste, la cui irrilevanza penale deve essere recuperata in chiave interpretativa, disconoscendo in esse il requisito dell'attitudine a molestare.

Si viene così a chiarire che, in tema di getto pericoloso di cose, per *molestia alla persona* deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano.

²⁷ Così Cass. Pen., sez. I, 25 febbraio 1989, n. 3162, ma anche Cass. Pen., sez. I, 25 febbraio 1994, n. 2544; sez. I, 13 gennaio 2003, n. 760.

La definizione della condotta vietata dal precetto penale, oltre che dal concetto positivo di emissione atta a molestare, sin qui preso in considerazione, è precisata dalla previsione di un presupposto di carattere negativo, indicato dall'inciso *nei casi non consentiti dalla legge*.

Esso ritaglia il campo di applicazione del divieto penale, individuandone il *quid proprium* nel contrasto tra l'attività produttiva di emissioni moleste ed il composito quadro delle norme primarie, delle norme secondarie e dei titoli amministrativi che possono o debbono consentirla, in tal senso dovendo essere inteso l'ellittico riferimento alla *legge* contenuto nell'art. 674 c.p.

Il tema del consentimento normativo delle emissioni, o del rapporto tra queste e la legge, solo a seguito di una lettura superficiale potrebbe intendersi introdotto dalla fattispecie in commento come mera esplicitazione del principio dell'antigiuridicità della condotta penalmente rilevante, o come tautologica esenzione da responsabilità per situazioni riconducibili all'esercizio del diritto, quando non all'adempimento del dovere.

In realtà, il senso della testuale esclusione dei casi consentiti dalla legge dall'ambito della tutela penale va ricercato nella volontà del legislatore di tracciare un raccordo tra l'approccio penalistico alla materia e le diverse discipline che, settorialmente, integrano altrettante modalità di tutela degli interessi coinvolti, siano essi privati, come nel caso delle immissioni fondiarie regolate dall'art. 844 c.c., o pubblici, in relazione alla tematica della salubrità ambientale ed alle articolate competenze amministrative ad essa afferenti.

Lo strumento prescelto per armonizzare il sistema è, chiaramente, quello della residualità dell'incriminazione.

Il problema di maggior peso e complessità nella lettura e nell'applicazione dell'art. 674 c.p., allora, consiste nello stabilire quando ed a quali condizioni un'emissione molesta, potenzialmente inquinante, possa dirsi consentita dalla legge.

Si delinea, così, la traccia che il giudizio sulla responsabilità dei prevenuti in ordine all'imputazione *sub A)* deve seguire: ripercorrere, in primo luogo, il materiale istruttorio per verificare se esso dia conto dell'esistenza, durante gli anni di riferimento, di emissioni atte a molestare, quindi procedere ad una valutazione sintetica della liceità o illiceità del fenomeno, cioè del suo essere o meno compatibile con il sistema normativo.

Che la discarica di Scapigliato sia stata, almeno a far data dal 1997, fonte di emissione di quella miscela gassosa correntemente denominata biogas, sulla cui origine e sulle cui proprietà odorigene si è già avuto modo di discorrere, è un dato di fatto che l'istruttoria dibattimentale ha chiarito in modo perentorio.

L'esistenza di simili emissioni in atmosfera è, anzitutto, oggetto di un riscontro di tipo tecnico - scientifico, portato al dibattimento dall'esame dei consulenti tecnici e dall'acquisizione delle rispettive relazioni.

Non solo il consulente della pubblica accusa, Prof. Valentini, si è soffermato sull'eziologia dei processi chimici per effetto dei quali i rifiuti solidi ed organici tendono a liberare in atmosfera gas - ed in particolare l'idrogeno solforato, dalla marcata carica odorigena - ma anche il consulente della difesa, Prof. Zanelli, si è diffuso in una serie di considerazioni sulla reale nocività degli elementi gassosi in questione, assumendo la formazione di ingenti quantitativi di biogas dal corpo della discarica come premessa del proprio discorso.

Più in generale, è possibile affermare che l'attitudine di una discarica di rifiuti solidi urbani - e della discarica di Scapigliato in particolare - a produrre biogas rappresenta non tanto il punto di arrivo delle indagini di carattere tecnico illustrate dai consulenti, quanto piuttosto la loro premessa, il loro presupposto indefettibile.

Con lo stesso grado di certezza emerge dal contesto istruttorio che il biogas prodotto dalla discarica è connotato, per la natura dei propri componenti, di una forte carica odorigena.

La questione, anch'essa virtualmente pacifica, è stata approfondita dalle dichiarazioni testimoniali di Senatori Laura, funzionario dell'ARPAT di Pisa, che ha illustrato quali degli elementi gassosi presenti nel biogas sono responsabili del suo peculiare odore, avvertito come sgradevole e molesto dall'olfatto umano.

Sulla base di queste considerazioni, del resto, la teste ha dato conto delle tecniche, dei metodi e dei risultati della campagna di rilevamento della qualità dell'aria condotta dall'ARPAT di sua appartenenza tra il 16 maggio ed il 7 giugno 2001, specificando che il rilevamento ed in certa misura la quantificazione delle maleodoranze nelle aree limitrofe alla discarica, da una distanza minima di circa 500 metri sino all'abitato del Comune di Orciano Pisano, a cinque chilometri di distanza dalla discarica, sono stati permessi proprio dalla possibilità di riconoscere strumentalmente taluni elementi chimici, la cui presenza in atmosfera è appunto sintomatica di quella del biogas e del suo caratteristico cattivo odore.

La teste, premesso che la soglia olfattiva dell'idrogeno solforato indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è di 0,2 microgrammi al metro cubo²⁸, ha dichiarato che nella zona di Orciano Pisano è stata rilevata una media oraria pari a 56 microgrammi al metro cubo²⁹; ha concluso, inoltre, che sulla base dei rilievi effettuati *effettivamente in particolari condizioni meteo il biogas arriva al paese di Orciano Pisano nelle ore serali e nelle prime ore notturne e la mattina presto, che poi sono i periodi di calma del vento: in tali momenti, le concentrazioni di metano rilevate sono infatti nettamente superiori a quelli che possono essere considerati i livelli di fondo naturale.*

Nel corso dell'esame la teste Senatori ha anche chiarito come i dati rilevati ad Orciano possano essere utilizzati, su base scientifica, per valutare l'impatto odorigeno del biogas nelle zone maggiormente vicine alla discarica; in proposito, ha fatto riferimento ad un *rapporto di diluizione*, in base al quale il biogas emesso tende a diluirsi, mescolandosi con l'atmosfera, mano a mano che si allontana dalla sorgente: ha concluso pertanto che i valori di idrogeno solforato sono 100 mila volte superiori all'origine.

Ma l'esistenza di emissioni gassose moleste dalla discarica verso le aree circostanti, in quantità percettibili non solo da chi risiede o lavora in prossimità del perimetro, ma anche a distanze misurabili in chilometri, è emersa senza possibilità di dubbio dalle dichiarazioni dei testimoni esaminati all'udienza del 23 febbraio e del 26 aprile 2004.

Si tratta di soggetti che abitano nel territorio circostante la discarica, o che in esso possiedono e gestiscono aziende agricole, attività agrituristiche o di ristorazione, complessi immobiliari.

Le residenze o le attività dei numerosi testimoni, inoltre, sono localizzate a distanze diverse ed in direzioni differenti dal corpo della discarica, sicchè l'insieme delle dichiarazioni che essi hanno reso in dibattimento offre un quadro completo ed attendibile della portata del fenomeno delle emissioni di biogas, nonché del suo impatto ambientale.

Di Lella Leonardo e Franchi Maria Dania abitano sin dal 1970 a circa 300 metri dalla discarica, verso nord. Hanno riferito di avvertire continuamente un odore nauseabondo, insopportabile, paragonabile a quello di un cassonetto della spazzatura lasciato chiuso per alcuni giorni in estate; un odore persistente, che li costringe spesso ad andare via di

²⁸ Intendendo con ciò che *in corrispondenza di questa concentrazione il 50% degli esposti avverte l'odore.*

²⁹ Ovvero la media dei risultati ottenuti da tutte le misurazioni effettuate nell'arco di un'ora.

casa, che si insinua dalle finestre all'interno dell'abitazione e che provoca, nella Franchi, una bronchite di tipo allergico. La stessa Franchi ha dichiarato che sovente le capita di essere svegliata, durante la notte, dal cattivo odore, anche quando le finestre sono chiuse.

Il Di Lella ha precisato che la maleodoranza non è il solo disturbo arrecato dalla discarica.

Con esso concorre la presenza anomala di gabbiani, le emissioni di polveri, la propagazione di rumori molesti – tra i quali in particolare il cicalio che emettono i mezzi d'opera quando scaricano la spazzatura – e di vibrazioni, queste ultime provenienti dalle turbine degli impianti di co-generazione alimentati a biogas.

Sostanzialmente conformi le deposizioni degli altri testimoni che risiedono nel raggio di 500 metri dalla discarica.

Così, Bartoli Patrizia ha riferito di sentire costantemente un puzzo nauseabondo ed insopportabile di immondizia, ed anche un puzzo acre di gas. Ha aggiunto di essere disturbata di frequente da veri e propri nuvoloni di polvere che, alzandosi dalla discarica, si depositano sul giardino della sua casa, sui panni stesi.

La teste ha detto che la situazione ultimamente è addirittura peggiorata, a suo giudizio per lo spostamento del fronte di coltivazione della discarica in direzione della sua abitazione, dalla quale può vedere il cancello della nuova entrata del complesso.

Anche Passamonti Procolo, che abita a cinquecento metri in linea d'aria dalla discarica, ha dichiarato di avvertire il cattivo odore costantemente, aggiungendo che il fenomeno tende ad essere più intenso la mattina e durante la notte, e che a nulla vale tenere chiuse le finestre.

Carpiteti Giancarlo e Carpitetti Eraclio sono titolari di due distinte aziende agricole i cui fabbricati principali, dove essi risiedono, si trovano nelle immediate vicinanze della discarica. Hanno detto di avvertire continuamente il cattivo odore, e che lo stesso è più forte la mattina, tra le cinque e le nove e mezza, e la sera tra le nove e mezzanotte. Carpitetti Giancarlo ha paragonato l'odore a quello di un cassetto chiuso al sole, mentre Eraclio ha riferito di un *odore acre che entra in casa, anche con le finestre chiuse*.

Entrambi i testimoni hanno confermato la presenza di rumori molesti, dovuti ai mezzi d'opera, ma anche di polveri e di gabbiani; Carpitetti Eraclio ha fatto presente che i rumori e le polveri sono di recente aumentati, così come è aumentato il cattivo odore, in conseguenza dell'approssimarsi del fronte di scarico alla sua residenza.

Dello stesso tenore la testimonianza di Paroli Fulvia, che vive di fronte al nuovo ingresso della discarica: ha riferito che il cattivo odore è

nauseabondo e persistente, che può essere avvertito durante l'intero arco della giornata ma si intensifica la mattina e la sera; ha aggiunto di essere disturbata anche dai rumori e dalle polveri, confermando che la discarica attira un numero anomalo di gabbiani ed altre creature moleste come mosche e zanzare.

Pirilli Carmela, titolare di un ristorante/pizzeria situato duecento metri ad ovest del perimetro della discarica, ha sottolineato i disagi che tale vicinanza le crea nella gestione dell'attività, i cui clienti sono spesso disturbati dal cattivo odore, tanto da interrompere la consumazione ed andare via.

Di un aumento, in tempi recenti, delle maleodoranze ha parlato Carpita Marisa, affittuaria di terreni agricoli ed anch'essa residente entro trecento metri dalla discarica; descrivendo l'intensità e la frequenza del fenomeno, ha riferito che il cattivo odore è presente lungo l'intero arco della giornata, ma è più molesto la mattina, quando c'è umidità e l'aria tende a ristagnare.

Galletti Fabrizio, la cui abitazione si trova a circa 200 metri dal corpo della discarica e che gestisce un'azienda agricola in parte confinante con l'area di Scapigliato, ha dichiarato che il cattivo odore è pressoché perpetuo; che lo stesso diviene più forte la mattina presto e la sera; che in ogni caso è influenzato dalle condizioni atmosferiche, in particolare dalla direzione del vento.

Il teste ha inoltre narrato di accusare dei malori, consistenti in un senso di vertigine, quando le esalazioni sono olfattivamente percepite come puzza di gas. Ha segnalato, infine, che dalla discarica provengono sui propri terreni polveri e sacchetti di plastica.

I testi Sbarbati Rossano e Mauceli Serena, abitanti rispettivamente a 250 metri ed a circa 500 metri dalla discarica, hanno confermato che il cattivo odore ha carattere persistente e riesce a penetrare dentro casa, anche quando le finestre sono tenute chiuse.

Piancatelli Andrea, che risiede a mezzo chilometro da Scapigliato, verso sud, ha dichiarato che il problema del cattivo odore è divenuto più grave negli ultimi anni.

Infine, i testimoni Sampaolesi de Falena Luca e Giovanni, proprietari di un'azienda agricola e di un complesso di appartamenti collocato a circa trecento metri dalla discarica, hanno riferito delle difficoltà che incontrano nello sviluppo di coltivazioni di tipo biologico e nell'attività di locazione degli appartamenti.

In particolare, il Sampaolesi de Falena Luca ha fatto riferimento ad un episodio specifico, nel quale a causa del cattivo odore una ragazza che

temporaneamente conduceva uno degli appartamenti in locazione si sentì male, con sintomatologia acuta di nausea e di vomito.

Ha chiuso la serie di testimonianze di quanti dimorano più vicino alla discarica l'esame di Biagini Miriam, che, in piena armonia con il contesto istruttorio, ha sottolineato la persistenza del cattivo odore durante la giornata, il suo intensificarsi nelle ore mattutine e della tarda serata, l'attitudine degli effluvi a raggiungere anche gli ambienti interni della casa, pur essendo le finestre chiuse.

Secondo la teste, il fenomeno nel corso degli ultimi anni non è né aumentato né diminuito: si è mantenuto costantemente intollerabile.

Gli effetti delle emissioni provenienti dalla discarica di Scapigliato si avvertono ben oltre lo stretto raggio di circa cinquecento metri sin qui considerato.

Anche oltre, il cattivo odore, i rumori e gli altri fenomeni molesti direttamente o indirettamente indotti dalla presenza della discarica peggiorano la qualità dell'ambiente e della vita dei residenti.

Si pensi alla situazione descritta da Mannucci Sabrina e da Giusti Gino, titolari dell'azienda agrituristica "Pane e Vino", posizionata a circa ottocento metri ad ovest della discarica.

La Mannucci ha dichiarato che il cattivo odore in una prima fase era solo quello tipico della spazzatura marcescente, mentre da un certo momento in poi ad esso si è aggiunto un aroma più acre, di gas, tendente a manifestarsi soprattutto di notte, anche con finestre chiuse. Il Giusti ha precisato che sino ad un anno prima il cattivo odore, presente nell'arco della intera giornata, appariva più pungente nelle ore mattutine e serali, mentre di recente, cioè da quando è terminata la coltivazione del lotto più vicino alla proprietà, esso tende a manifestarsi in orari variabili e non prevedibili; ha aggiunto che il puzzo ricorda quello di *pesce marcio*, anzi di *cozze marce*, e che non è infrequente che esso sia tanto intenso e penetrante da svegliare di notte non solo lui e la moglie, ma anche i clienti dell'agriturismo.

Il teste ha fatto presente, come altri del resto, che dalla discarica provengono anche rumori – anch'egli ha ricordato il segnale sonoro di sicurezza emesso dai mezzi d'opera durante la retromarcia e le operazioni di scarico – polveri e vibrazioni, verosimilmente provenienti da una turbina.

Sia il Giusti che la Mannucci hanno dato conto delle conseguenze peggiorative che l'ampliarsi della discarica e l'incremento di cattivo odore ed altre immissioni moleste hanno determinato sull'andamento della gestione dell'agriturismo, i cui servizi sono sempre meno appetibili per agenzie e clientela.

In proposito, la Mannucci ha affermato di aver dovuto spesso far fronte a richieste di rimborso da parte di clienti il cui soggiorno era stato guastato dalla vicinanza della discarica.

Il Giusti, riferendo quanto da lui direttamente osservato, ha fatto presente che nel corso degli anni quasi mai ha visto in funzione le fiaccole deputate alla combustione del biogas; ha riferito che una volta segnalò per iscritto che le fiaccole, spente dal vento, vennero riaccese solo la mattina successiva dal personale addetto.

Sempre riferendo di quanto osservato direttamente dalla propria abitazione, che è prospiciente ad uno dei lati della discarica, il Giusti ha dichiarato di non aver mai visto effettuare una reale copertura dei rifiuti. Il teste, sul punto, ha precisato di aver visto *mescolare la terra con il rifiuto*, ma mai *una copertura reale*.

Cazzuola Monica risiede a circa 700 metri dalla discarica, verso sud. Secondo la sua testimonianza, il cattivo odore è pressoché costante, più intenso la sera e la mattina; esso costringe sua figlia piccola a non uscire in giardino ed a rimanere in casa; anche lei avverte continuamente il rumore ripetitivo dei camion in opera.

Di un *odore acre di cassonetto* ha riferito il teste Scala Marco, la cui abitazione si trova un chilometro a sud della discarica. Il teste ha precisato che il fenomeno si avvertiva senza soluzione di continuità fino a circa un anno prima, mentre attualmente si alternano giorni in cui si manifesta a giorni in cui esso scompare: approssimativamente, esso compare circa due giorni alla settimana, nei quali è però intenso, tanto da costringere a tenere le finestre chiuse.

Più a sud, ad un chilometro e mezzo circa da Scapigliato ha la residenza la teste Sibille Stopka. Diversamente dal teste Scala, quest'ultima ha affermato che il cattivo odore è tuttora costante e si avverte con particolare intensità la mattina, soprattutto quando c'è nebbia. La teste ha riferito che quando il fenomeno è particolarmente veemente, accusa un senso di nausea che le persiste per diverse ore. Infine, ha dichiarato di avvertire rumori e vibrazioni.

Altro testimone esaminato nel corso del dibattimento è Giannandrea Nazzareno, titolare di un'azienda agricola posta a circa un chilometro dalla discarica, in posizione sud ovest rispetto alla stessa.

Il Giannandrea, nel descrivere il fenomeno delle maleodoranze, ha parlato di *odori che si propagano a macchia di leopardo, in tutte le ore del giorno*, ma soprattutto la mattina e la sera. Si tratta di cattivo odore che arriva all'improvviso, ed è tanto intenso da costringere a tenere le finestre chiuse.

Qualitativamente, l'odore molesto è stato paragonato dal teste a quello di un cassonetto della spazzatura *chiuso da molto tempo*, ed anche a quello di *uova marce*.

La testimonianza del Giannandrea si è soffermata sull'andamento del fenomeno nel corso degli anni: secondo il teste, gli anni peggiori sono stati quelli compresi tra il 1998 ed il 2000; il problema si è lievemente attenuato negli ultimi anni, durante i quali è però aumentato il rumore proveniente dalla discarica.

Il teste ha infine riferito della polvere che, provenendo dalla discarica, si deposita massicciamente sui teli delle serre.

Altri testimoni, residenti a distanze maggiori dalla discarica, hanno affermato di avvertirne le esalazioni, sotto forma di cattivo odore.

Così Venanzoni Renzo, abitante a 2,2 km a nord di Scapigliato, ha detto che il cattivo odore era addirittura insopportabile sino ad un anno prima, con punte di intensità durante le ore della mattina e della sera. La situazione, secondo il teste, è migliorata con l'apertura del nuovo e più piccolo fronte di scarico, che può essere più adeguatamente ricoperto.

Il teste, sia pure ellitticamente, ha dato atto dell'esistenza di un comitato di salvaguardia del territorio, che negli anni passati ha sollecitato una pluralità di incontri con rappresentanti del Comune di Rosignano e della stessa REA S.p.A., nel corso dei quali, tra le altre iniziative, venne richiesto invano che fossero previsti uno o più addetti, con servizio continuo, al controllo dell'accensione delle fiaccole di combustione del biogas.

In tali occasioni il teste, sentendo parlare l'assessore Ghelardini del Comune di Rosignano, apprese che tra le cause del cattivo odore andava annoverata l'ampiezza del fronte di coltivazione della discarica, tale da non consentire un'effettiva ricopertura dei rifiuti giornalmente in esso conferiti.

L'esistenza e l'attività del comitato è stata più compiutamente descritta dal teste Bongi Marcello, che ne è stato presidente dal 2000 in poi; egli ha dato atto di almeno cinque sopralluoghi in discarica e di numerosi contatti con esponenti del Comune di Rosignano e della stessa REA S.p.a., tutti ovviamente vertenti sul problema, più volte segnalato, delle emissioni moleste.

La teste Paglialunga Letizia, che abita a 2 km a sud della discarica, ha descritto le emissioni gassose della discarica come fonte di un odore *nauseante*, avvertibile soprattutto la mattina e divenuto, negli ultimi tempi, addirittura più intenso che in passato.

Pennesi Pio, residente a 4 km di distanza, nel Comune di Santa Luce, ha parlato di *aria irrespirabile*, soprattutto quando tira vento di maestrale.

Si aggiungano, infine, le testimonianze di Zadrozna Ana Elzbieta, residente a 5 – 10 km da Scapigliato, che ha riferito di avvertire il cattivo odore *quasi tutti i giorni*; di Lupi Grazia, che abita a Pieve di Santa Luce ed ha affermato di avvertire l'odore della discarica *a momenti, quando tira vento*; di Niccolini Angiolino, il quale pur risiedendo nell'abitato di Santa Luce, a circa 12 chilometri da Scapigliato, ne percepisce talvolta il cattivo odore: a tale distanza esso giunge, quando la propagazione è favorita dal vento.

Le dichiarazioni dei numerosi testimoni esaminati durante il dibattimento convergono nell'affermare che nel territorio circostante la discarica di Scapigliato vi è stata, per quanto qui interessa nel periodo successivo al 1997, propagazione continua di una miscela gassosa maleodorante, oltre che di fenomeni collaterali e molesti quali rumori, vibrazioni, polveri.

Può aggiungersi che, sebbene alcuni dei testimoni abbiano dato conto di un lieve miglioramento della qualità dell'aria, il cui esordio può collocarsi intorno all'anno 2003 (in ciò, tuttavia, contrastati dalle dichiarazioni di quanti hanno invece riferito non esservi stati mutamenti significativi e di quanti, addirittura, hanno parlato di un peggioramento recente, giustificando così il convincimento che le diverse percezioni soggettive si debbano in larga parte alla diversa localizzazione dei rispettivi luoghi di residenza dei testimoni), il quadro probatorio motiva l'affermazione che la propagazione del cattivo odore – cui, stando al capo di imputazione, va limitato il discorso – non si è, ad oggi, arrestata. Che la miscela gassosa responsabile del problema sia, nei suoi diversi stadi di maturazione, il biogas prodotto dalla marcescenza dei rifiuti (responsabile dell'odore dolciastro, tipico della spazzatura, nella prima fase del suo ciclo di riduzione organica e dell'odore acre, di gas, quando il processo di decomposizione chimica è più avanzato e la miscela acquista più spiccato carattere di combustibilità: v. sul punto la relazione del consulente tecnico del P.M., Valentini) e che, pertanto, le emissioni odorigene provengano dalla discarica di Scapigliato è un dato certo, asseverato oltre ogni dubbio ragionevole dalle relazioni dei consulenti tecnici e dalla stessa vicinanza della discarica rispetto ai luoghi in cui, secondo le testimonianze, il fenomeno si è palesato; luoghi ai quali, per quanto consta, non è prossima alcuna fonte alternativa di odori di quel tipo.

Per altro verso, può affermarsi con sicurezza che le emissioni in questione sono, per intensità, persistenza e capacità di propagazione,

ampiamente oltre la soglia di rilevanza penale tracciata dall'art. 674 c.p., che ne individua la significatività nell'attitudine a molestare le persone. Oltre la soglia di rilevanza penale esse dovrebbero considerarsi anche ove si aderisse a quell'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo il quale il limite in parola deve identificarsi con il concetto di *normale tollerabilità*, attorno al quale gravita la disciplina di cui all'art. 844 c.c.

L'istruttoria, invero, ha positivamente dimostrato che il cattivo odore proveniente dalla discarica di Scapigliato non solo era ed è potenzialmente idoneo a molestare, ma di fatto ha molestato e molesta l'esistenza di quanti risiedono entro il raggio, ampio, della sua percettibilità.

Avuto riguardo al concetto di molestia, sul quale già si è avuto modo di discorrere, è di tutta evidenza che alle emissioni odorigene della discarica tale patente di idoneità va riconosciuta, nonostante il consulente tecnico della difesa abbia evidenziato che la miscela del biogas, tenuto conto delle modeste concentrazioni di elementi nocivi, non è pericolosa per la salute dell'uomo.

Simile affermazione, che in sé è discutibile nella misura in cui da un lato omette di considerare come pregiudizio effettivo per la salute gli stati di malessere che, pur in mancanza di vere e proprie intossicazioni, possono essere indotti dalla stessa percezione di un odore fortemente sgradevole (si pensi ai testimoni che hanno riferito di nausea, vomito, senso di vertigine) e dall'altro lascia in ombra gli effetti di *somatizzazione* che, a lungo andare, possono essere indotti dal convincimento di essere esposti ad agenti dannosi ma anche dallo stato di frustrazione ed insoddisfazione legato alla pessima qualità dell'ambiente in cui si vive, non sottrae nulla alla intrinseca attitudine delle maleodoranze a molestare, ovvero a peggiorare lo standard esistenziale del soggetto passivo.

Ed è ovvio che il grado e l'intensità degli effetti peggiorativi determinati, in chi debba subirla, dalla propagazione del cattivo odore variano a seconda della distanza che corre tra i diversi insediamenti antropici e la discarica: tanto più marcati ed intollerabili quegli effetti, quanto più vicino ad essa è il luogo di residenza o la sede dell'attività produttiva.

Ma siffatte distinzioni, utili in sede di commisurazione del danno civile risarcibile, non hanno cittadinanza quando si tratti di stabilire la rilevanza penale del fenomeno, i cui criteri discretivi si arrestano nel territorio prognostico e potenziale della idoneità ad arrecare molestia anche ad un solo soggetto passivo, essendo quello in contestazione, come già chiarito, un reato di pericolo.

La ricostruzione dell'elemento materiale della contravvenzione di cui al capo A) impone, come anticipato, di affrontare il complesso tema della collocazione della condotta contemplata dalla norma incriminatrice entro o fuori dai *casi consentiti dalla legge*.

Il problema essenzialmente si risolve nella definizione del rapporto tra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. e le norme speciali che, con portata settoriale, integrano il sistema di tutela dell'ambiente.

Due gli orientamenti espressi, in proposito, dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo quello più restrittivo, tale rapporto si pone in termini di stretta sussidiarietà, nel senso che il rispetto delle norme di settore, ivi incluse naturalmente le disposizioni di natura regolamentare che stabiliscono i limiti massimi consentiti di esalazione in atmosfera di determinati elementi gassosi o di polveri, vale di per sé il consentimento normativo dell'emissione di *gas, vapori o fumo* altrimenti idoneo a realizzare la fattispecie penale.

Questa impostazione è raccolta da Cass. Pen., sez. I, 7 luglio 2000, n. 8094 e, più recentemente, da Cass. Pen., sez. III, 3 marzo 2004, n. 9757, che, con specifico riferimento alla materia delle emissioni in atmosfera, hanno inteso tracciare una linea di convergenza assoluta tra liceità amministrativa – integrata dal corretto corredo permessualistico dell'attività inquinante e dal contenimento entro i limiti tabellari degli elementi chimici presenti nel fumo o gas immesso in atmosfera – e liceità penale delle emissioni.

L'intersezione tra questa linea e la tutela dei diritti dei terzi esposti all'attività inquinante è risolta dalla definizione del criterio della *stretta tollerabilità*; con esso, la soglia delle emissioni tollerabili, almeno agli effetti penali, finisce per coincidere con i parametri fissati dall'autorità amministrativa attraverso la normazione secondaria e la compilazione delle tabelle indicative dei limiti massimi di emissione³⁰.

³⁰ Si legge, così, in Cass. Pen. Sez. III, 9757/2004, che...*se appare condivisibile non escludere la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. quando – nonostante il rilascio da parte della PA dell'autorizzazione ad esercitare un'attività e ad emettere determinate sostanze in atmosfera – non esistano precisi limiti tabellari fissati dalla legge o dall'autorità amministrativa, onde l'esigenza da parte del Giudice di accertare in concreto le caratteristiche quali-quantitative delle emissioni per valutare il rispetto della tollerabilità consentita dai principi ispiranti le leggi di settore ("stretta tollerabilità"), non altrettanto può affermarsi nel caso in cui l'ambito di liceità delle emissioni sia stato preventivamente valutato dalla PA. Infatti, innanzi tutto, la volontà del legislatore del 1988 è stata chiaramente quella di privilegiare, nella tutela dell'atmosfera contro l'inquinamento industriale, il ruolo della PA, limitando lo spazio di intervento del Giudice penale rispetto a quello riconosciutogli*

L'applicazione di questo rigido criterio implica un guadagno in termini di certezza della regola comportamentale dovuta dal responsabile dell'attività inquinante, ma senz'altro una perdita in termini di effettività della tutela, tanto dei diritti individualmente facenti capo a soggetti terzi quanto dei valori ambientali e degli interessi pubblici ad essi correlati.

In particolare, la valorizzazione dei parametri tabellari come criterio dirimente ai fini della rilevanza penale – ed in senso ampio della *illiceità* – delle emissioni in atmosfera, quindi, per usare un'espressione contenuta nella sentenza citata, come *spartiacque* tra l'ambito di applicazione della norma penale e quello della disciplina civilistica delle immissioni, intesa come prototipo di responsabilità da atto lecito, lascia prive di protezione, a fronte di emissioni contenute entro i valori – soglia ma oggettivamente moleste, tutte le situazioni soggettive svincolate dal diritto di proprietà immobiliare, oggetto immediato della tutela approntata dall'art. 844 c.c.

La garanzia delle suddette istanze merita di essere recuperata sul terreno, concettualmente omogeneo nell'accezione penale ed in quella civile, della responsabilità da atto illecito, il cui contrappunto dogmatico è rappresentato dal principio del *neminem laedere* e dalla qualificazione della colpa non solo come specifica violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, ma anche come generica negligenza, imprudenza ed imperizia.

In questa prospettiva, arricchita dalla considerazione degli immanenti valori di rango costituzionale cui si è fatto altrove riferimento, il paradigma del comportamento diligente, ovvero la regola di condotta doverosa per il responsabile dell'attività inquinante non si esaurisce nel rispetto delle tabelle confezionate dall'organo amministrativo, ma include ogni sforzo ed investimento possibile, secondo regole di corretta

precedentemente dalla giurisprudenza; [...] l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione (di gas, vapori o fumi, atta a molestare le persone) avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico, per cui, poiché la normativa contiene una sorta di presunzione di legittimità di quelle emissioni che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, non basta – ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 674 c.p. – la considerazione che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standard fissati dalla legge; quando invece le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato ed arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme contenute nell'art. 844 del codice civile. In altre parole...all'inciso in esame deve riconoscersi, contrariamente a quanto finora ritenuto, una valenza più rigida, che costituisca quasi uno spartiacque tra il versante dell'illecito penale e quello dell'illecito civile.

gestione ed avvalendosi della migliore tecnologia disponibile, per contenere al massimo le emissioni potenzialmente moleste.

Con il che non si tradisce la *voluntas legis* di affidare all'evocazione dei *casus non consentiti dalla legge* il compito di selezionare ed individuare le condotte penalmente rilevanti, distinguendole dalle ipotesi residuali in cui l'emissione inquinante è lecita e, se intollerabile per chi ne avverta gli effetti, compensabile attraverso l'indennizzo previsto dall'art. 844 c.c., bensì si compie un'operazione di carattere interpretativo volta ad armonizzare la norma penale con l'ordinamento nel suo insieme, intendendo l'inciso contenuto nell'art. 674 c.p. come riferito alla legge in generale e non alla sola normativa di settore.

Questa differente premessa è alla base del secondo orientamento avallato dalla giurisprudenza di legittimità che si è occupata della materia e qui condiviso.

Esso, sulla base del rilievo che *le discipline antinquinamento non hanno inteso legittimare ogni emissione inferiore ai limiti tabellari*, è incline a riconoscere la configurabilità della contravvenzione codicistica anche in caso di regolare rilascio della autorizzazione amministrativa e di rispetto dei limiti di emissione fissati dalla normativa di settore, quando l'attività produca emissioni intollerabili (moleste) ed eliminabili attraverso opportuni accorgimenti gestionali e tecnici, poiché non può ammettersi (ed è quindi *contra legem*) l'esercizio di un'attività produttiva implicante la sopportazione non necessaria di inconvenienti che eccedono il limite della normale tollerabilità.

La legalità formale dell'attività ed il rispetto delle soglie prefissate, quindi, non escludono in senso assoluto la responsabilità penale dell'agente, essendo questi comunque obbligato a ricorrere alla *migliore tecnologia disponibile* per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine di tutelare i valori costituzionalmente protetti dell'ambiente e della salute umana³¹.

Questa impostazione, che finisce, in sostanza, per far coincidere il profilo oggettivo della condotta punita dall'art. 674 c.p. con la definizione dell'elemento soggettivo colposo, ha ricevuto l'autorevole avallo della Corte Costituzionale, con la sentenza 7 marzo 1990, n. 127³².

³¹ Si vedano, in questo senso, Cass. Pen., sez. I, 24 novembre 1999, n. 12497; sez. III, 1^o ottobre 1999, n. 11295; sez. I, 13 gennaio 2003, n. 760.

³² La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Pretore di Verona in merito all'art. 2 del DPR 203/88, laddove definisce la *migliore tecnologia disponibile* (n. 7); il dubbio, in particolare, era che il legislatore avesse inteso subordinare il contenimento o la riduzione delle emissioni inquinanti da parte degli stabilimenti industriali alla condizione che l'applicazione

delle misure non comportasse costi eccessivi: ciò consentendo, la legge si sarebbe posta in contrasto con il diritto soggettivo assoluto alla salubrità ambientale ed alla salute del cittadino, che, secondo l'art. 32 Cost., non può conoscere limitazione alcuna.

Inoltre, vi sarebbe stato contrasto con i commi primo e secondo dell'art. 41 della Costituzione, che vogliono l'iniziativa privata subordinata e finalizzata all'utilità sociale, mentre, permettendo agli imprenditori di sacrificare le misure antinquinanti all'interesse economico dell'azienda, verrebbe ad essere pregiudicata proprio l'utilità sociale, attraverso l'offesa inferta ad un bene primario e fondamentale quale la salute.

La sistemazione concettuale della materia proposta dalla Corte Costituzionale affronta, com'era necessario, il nodo nevralgico dei rapporti tra la fattispecie penale di cui all'art. 674 c.p. e la normativa di settore, la cui considerazione è imposta dal riferimento ai *casì consentiti dalla legge* contenuto nel corpo della norma penale codicistica.

La soluzione della Consulta, la cui pronuncia conclusiva è di rigetto della questione per infondatezza, ripercorre l'evoluzione normativa della materia e merita di essere riportata nei suoi momenti salienti:

In realtà, il dato testuale dell'articolo impugnato sembrerebbe confermare i dubbi espressi dall'ordinanza di remissione, se non fosse che, prima ancora della sua clamorosa incompatibilità costituzionale, l'interpretazione letterale determinerebbe una manifesta aporia già sul piano della legislazione ordinaria.

Fino a prova contraria, infatti, si deve presumere che i limiti massimi insuperabili che Governo e Regioni stabiliscono, e ulteriormente andranno a fissare, per i vari elementi nocivi che compongono le emissioni inquinanti, siano tali da contenere le emissioni "a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente": e ciò in aderenza allo scopo e alla ratio di tutto il complesso normativo che disciplina la materia, a cominciare dalle Direttive C.E.E., e dallo stesso "atto di indirizzo e coordinamento" testè menzionato.

Non sembra possibile perciò che, con una sorprendente contraddictio in adiecto, il legislatore, da una parte ponga limiti massimi insuperabili per contenere l'inquinamento a livelli accettabili per la detta fondamentale protezione e, dall'altra, consenta all'imprenditore di non adottare il sistema tecnologico, attraverso il quale soltanto quella protezione si rende possibile, quando il costo risulti eccessivo.

Appare allora indispensabile una verifica, sul piano logico-sistematico, dell'interpretazione proposta dall'ordinanza, per conoscere se non ne esista eventualmente altra adeguatrice ai principi dettati dalla Costituzione.

In proposito va ricordato che soltanto nella seconda metà degli anni '60 il legislatore ha specificamente disciplinato l'inquinamento atmosferico industriale, in precedenza affidato a qualche articolo della legge sanitaria, che peraltro riguardava le cosiddette "industrie insalubri": ed ogni potere d'intervento competeva alle autorità sanitarie (art. 216 Testo Unico, leggi sanitarie): mentre poi la disciplina del codice civile (art. 844) è limitata alle immissioni dal fondo del vicino. È, dunque, il superlativo sviluppo industriale, che in quegli anni raggiungeva punte insperate, a determinare l'emanazione della prima legge organica n. 615 del 1966.

Tuttavia, il progresso tecnologico concernente l'abbattimento o la riduzione dei fumi inquinanti degli stabilimenti non aveva attinto, in quegli anni, lo stesso grado di sviluppo. Ne è riprova l'art. 20 della legge ora richiamata che, riferendosi anche al regolamento di esecuzione, prescriveva che gli stabilimenti industriali dovessero "...possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, l'emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possono contribuire all'inquinamento atmosferico".

Nessun accenno all'onerosità delle installazioni, nonostante l'obbligo di contenere le emissioni entro i più ristretti limiti consentiti dal progresso della tecnica, e con chiaro riferimento al pericolo per la salute pubblica e alle concentrazioni inquinanti.

In altri termini, nonostante i regolamenti di esecuzione fissassero nel corso degli anni nuovi limiti inquinanti, aggiornati al progresso della scienza (cfr. d.P.R. n. 322 del 1971), l'imprenditore comunque era tenuto ai più ristretti limiti consentiti dal progresso della tecnica: e, perciò, anche al di sotto dei limiti massimi se la tecnica lo avesse consentito.

Segno evidente che, in considerazione della struttura poco sofisticata degli impianti di abbattimento, un problema di costi non si era ancora proposto.

Ma con l'ulteriore diffusione del sistema industriale più avanzato, particolarmente nel nord America, in Giappone ed in Europa, anche la scienza per l'abbattimento delle emissioni inquinanti conosceva tecnologie sempre più raffinate, capaci di ridurre l'azione nociva delle emissioni a limiti sempre più bassi. A quel punto, a fronte anche delle misure disparate che i vari Stati membri andavano assumendo, e del pericolo delle concentrazioni che si verificavano nell'atmosfera transfrontaliera a distanza, la Comunità europea è intervenuta con una serie di Direttive, intese da una parte a coordinare l'attività normativa degli Stati membri e, dall'altra, ad evitare "condizioni di concorrenza ineguali che possono incidere direttamente sul mercato comune".

Di questa serie di Direttive (C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203, tutte concernenti la qualità dell'aria) quella che più da vicino interessa la materia in esame è la n. 84/360 che riguarda appunto l'inquinamento atmosferico per emissioni dipendenti da stabilimenti industriali.

Si tratta di una normativa che detto principi <volti a disciplinare l'attuazione di un insieme di misure e di procedure intese a prevenire e ridurre l'inquinamento> di cui s'è detto.

Tali principi sono stati sostanzialmente trasferiti, attraverso l'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (che delega il Governo ad emanare le norme attuative) nel d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 che costituisce la nuova disciplina degli inquinamenti prodotti da impianti industriali.

Il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, emanato proprio - come si è visto - in attuazione (anche) della Direttiva di cui si è detto, segue nella sostanza le sequenze del provvedimento comunitario.

L'art. 1 rende note espressamente innanzitutto le finalità del decreto: "tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio dello Stato"; e l'art. 7 avverte che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti industriali non può essere concessa se non sono state previste "tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico", e se non si accerti "che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti".

Risulta, però, dall'art. 4, lett. d) che la Regione fissa i valori delle emissioni "sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione". La difficoltà sorge quando si va a sciogliere il concetto di "migliore tecnologia disponibile" nella definizione di cui all'art. 2, n. 7 impugnato, sulla base della quale si dovrebbe concludere che i valori limite delle emissioni, essendo fissati sulla base di quella tecnologia, vengono ad essere a loro volta condizionati dal costo della tecnologia stessa. Per tal modo, il pericolo per la salute dei cittadini e per il loro ambiente di vita verrebbe a dipendere dalle possibilità economiche dell'impresa di adottare o non la migliore tecnologia disponibile. Ma il vero è, invece, che la Regione deve anche tenere conto "delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione", come vuole la stessa lett. d) dell'art. 4: e ciò in quanto la competenza della Regione ha carattere sussidiario e gli organi statali conservano anche poteri sostitutivi. Ora, i valori minimi e massimi delle emissioni inquinanti sono fissati, assieme alle linee guida, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria (art. 3, n. 2, lett. a), ed è poi l'ultimo comma dell'art. 2 n. 5 a chiarire che i valori di emissione sono individuati sulla base dei criteri dettati dal detto n. 5 dell'art. 2 per la definizione dei valori guida. È ben vero che uno di tali criteri è pur sempre quello della "migliore tecnologia disponibile" proprio relativamente ai sistemi di contenimento delle emissioni (lett. b), ma è pur vero che alla

In essa la Consulta, pur riconoscendo ai limiti tabellari la funzione di motivare una presunzione relativa di tollerabilità delle emissioni che li rispettino, senza indugio afferma la possibilità di ravvisare la violazione dell'art. 674 c.p. in presenza di emissioni in atmosfera contenute entro detti limiti, quando in concreto idonee ad arrecare una molestia che superi il limite della tollerabilità, la cui definizione direttamente deve tener conto dei principi costituzionali in materia di salute e di salubrità ambientale.

Ciò equivale ad ammettere che, ai fini della configurabilità della contravvenzione, l'indagine probatoria, lungi dal consumarsi nel riscontro della conformità delle emissioni ai valori soglia, ha il proprio principale *thema* nella verifica della compatibilità delle emissioni stesse con i diritti fondamentali sopra richiamati, nel cui (possibile) pregiudizio

lettera successiva (lett. c) è indicato altro importante criterio riguardante i cosiddetti "fattori di emissione". Si tratta del rapporto percentuale intercorrente fra la quantità di massa inquinante emessa (riferita al processo produttivo nella sua globalità) e la massa di materia prima impiegata (n. 6) che dev'essere valutato "con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle emissioni" (n. 5, lett. e). Il che, in definitiva, corrisponde allo spirito generale della Direttiva C.E.E. n. 84/360 la cui normativa, pur considerando le esigenze competitive delle imprese nell'ambito della Comunità, tiene fermo, però, in modo rigoroso il principio fondamentale della tutela della salute umana e dell'ambiente (vedi art. 2, comma 1, e art. 14, Direttiva 84/360 C.E.E.);... Ciò comporta che, in definitiva, essendo - come si è visto - il decreto, esecutivo di quella Direttiva e, perciò, espressamente finalizzato "alla protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale", il limite massimo di emissione inquinante, tenuto conto dei criteri sopra accennati, non potrà mai superare quello ultimo assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive: tutela affidata al principio fondamentale di cui all'art. 32 della Costituzione, cui lo stesso art. 41, secondo comma, si richiama. Ne deriva che il limite del costo eccessivo viene in causa soltanto quando quel limite ultimo sia stato rispettato: nel senso, cioè, che l'autorità non potrebbe imporre nuove tecnologie disponibili, capaci di ridurre ulteriormente il livello d'inquinamento, se queste risultino eccessivamente costose per la categoria cui l'impresa appartiene. Tuttavia, poichè le autorità devono tenere conto dell'evoluzione sia della situazione ambientale che della migliore tecnologia disponibile (art. 11), l'art. 13 prevede che all'onere economico si abbia riguardo soltanto ai fini delle prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento. Il che significa che nemmeno i miglioramenti sono esclusi, quando la situazione ambientale lo richieda e la tecnologia si sia evoluta, e nemmeno in tal caso l'onere economico può essere d'ostacolo alla fissazione di limiti di emissione inferiori e all'obbligo di adottare tecnologie più idonee: ma se ne tiene conto ai fini di un adeguamento temporale graduale. Appare chiaro allora a questo punto, da tutto il complesso normativo richiamato nel corso della motivazione, che la disposizione definitoria di cui al n. 7 dell'art. 2 del d.P.R. n. 203 del 1988 va interpretata nell'assoluto rispetto del principio fondamentale di cui all'art. 32 della Costituzione. Conseguentemente, il condizionamento al costo non eccessivo dell'uso della migliore tecnologia disponibile va riferito al raggiungimento di livelli inferiori a quelli compatibili con la tutela della salute umana... Nessuna norma ordinaria, infatti, può sottrarsi all'ossequio della legge fondamentale, sicchè è in tal senso che va interpretato l'inciso "nei casi consentiti dalla legge" di cui all'art. 674 codice penale.

deve, in sostanza, ravvisarsi quell'attitudine a *molestare le persone* contemplata dalla norma incriminatrice.

Nella visione della Corte, la lesione di tali diritti è senz'altro *contra legem* e, conseguentemente, al di fuori dai *casi consentiti dalla legge* ai fini dell'applicazione dell'art. 674 c.p., a prescindere dall'eventuale contenimento delle emissioni entro le soglie normative.

Nella fattispecie, la gestione della discarica di Scapigliato negli anni di riferimento e la conseguente emissione in atmosfera di miscele gassose particolarmente graveolenti, che ha comportato pesanti pregiudizi per la popolazione residente entro un raggio di almeno cinque chilometri ed è risultata percettibile entro dieci chilometri dalla discarica stessa, non può essere fatta rientrare nei *casi consentiti dalla legge* fatti salvi dall'art. 674 c.p.

In essa, quindi, debbono ravvisarsi i presupposti della responsabilità penale di tutti e tre gli imputati, che in tempi diversi e con ruoli diversi di quella gestione hanno avuto la direzione amministrativa (Nenci, Montanucci) e tecnica (Lami), per il reato di cui al capo A).

Deve in primo luogo osservarsi che, anche qualora si fosse prestata adesione all'orientamento più restrittivo – quello che intende il rispetto delle norme di settore come presupposto necessario e sufficiente della irrilevanza penale delle emissioni inquinanti – la mancanza delle barriere frangivento, di cui si è detto trattando del capo B), e la carenza dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, stigmatizzata dal capo D) dell'imputazione ed accertata come autonomo titolo di responsabilità per i soli imputati Nenci e Montanucci, valgono di per sé a collocare la gestione della discarica al di fuori dell'area di esenzione da responsabilità penale tracciata dall'art. 674 c.p.

La carenza del titolo amministrativo, in particolare, si traduce in una incolmabile discrasia tra l'esercizio della discarica ed il quadro normativo di settore, cui l'impostazione criticata riconosce il ruolo di definire in via esclusiva ed autoreferenziale i presupposti della liceità penale delle emissioni inquinanti.

È, però, necessario aggiungere che l'omessa richiesta dell'autorizzazione ex art. 7 del DPR 203/88 per le emissioni in atmosfera provenienti dal corpo stesso della discarica ha avuto il demerito di sottrarre l'impostazione gestionale a quella serie di valutazioni e prescrizioni di carattere preventivo che deve per legge accompagnare il rilascio del permesso.

Varrà la pena ricordare, in proposito, che a norma dell'art. 7 citato, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto non può essere concessa se

non sono state previste *tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico*, e se non si accerti che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti.

L'omessa richiesta del titolo, quindi, non solo integra una illiceità di carattere formale, ma viene in evidenza come premessa di un'attività avulsa da un contesto certo e capillare di regole operative, quindi di talune lacune sostanziali nella gestione della discarica.

Della stessa opinione è il consulente del P.M., quando, nel corso dell'esame, ha ricordato che la carenza dell'autorizzazione è il risultato dell'omissione di un intero percorso valutativo, nel quale l'autorità amministrativa competente avrebbe certamente dettato prescrizioni destinate ad incidere, in termini sostanziali, sulla definizione del corretto modello di gestione della discarica ed anche sulla creazione di adeguati meccanismi di verifica: *...perché attivare un percorso autorizzatorio di questo tipo significa assumere degli impegni ben precisi dal punto di vista non solo del rispetto di una normativa, ma anche di quello che si chiama l'autocontrollo, cioè l'obbligo periodico di effettuare dei controlli, avvalendosi di laboratori di fiducia, che devono preavvisare l'ente di controllo quando fanno queste operazioni, controllare quello che è lo stato delle proprie emissioni ed immissioni sul territorio circostante* (verbale udienza del 26.4.2004, pag. 49).

Con il che si apre la via alla considerazione delle tecniche di gestione della discarica come possibile modalità di integrazione della condotta contemplata dal capo A) di imputazione, nella prospettiva di un giudizio di responsabilità penale che, per quanto argomentato, non necessariamente si esaurisce nel rilievo della violazione di precetti amministrativi e normativi testualmente imposti ma deve mettere a raffronto la realtà gestionale con i valori protetti dall'ordinamento nel suo complesso, anche dove esso è presidio di diritti dei terzi.

Così impostato il tema, pare del tutto pertinente alla fattispecie contestata il riferimento, contenuto nel capo di imputazione, alla errata o insufficiente o malgestita captazione del biogas prodotto dalla discarica.

La necessità di dotare le discariche di rifiuti urbani di sistemi di captazione e recupero del biogas è sancita dalla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, la stessa delibera prevede che nel caso in cui non sia possibile il recupero energetico del biogas, esso deve essere bruciato *in loco* mediante torce, preferibilmente ad accensione automatica; l'ipotesi della dispersione libera in atmosfera può essere autorizzata dalla Regione solo per impianti di ridotte dimensioni e purchè si accerti che le emissioni in parola non comportino pericolo per

la salute dell'uomo o per l'ambiente e che comunque non arrechino molestia.

Ancorché il consulente del Pubblico Ministero abbia evidenziato la stretta interdipendenza tra la rappresentazione progettuale degli impianti e l'autorizzazione al loro esercizio, sottolineando come le scelte operative illustrate nell'una debbono intendersi recepite e quindi imposte dall'altra, nella complessiva impostazione dell'accusa le disfunzioni del sistema di captazione del biogas non vengono presentate come violazione di prescrizioni operative, direttamente rilevanti ai sensi dell'art. 51 D.L.vo 22/97, poiché non sono l'effetto di scelte gestionali difformi dal modello autorizzato ma ne concludono la cattiva attuazione.

Sull'argomento è illuminante la relazione del consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Dopo avere spiegato cos'è il biogas – l'insieme dei prodotti chimici che si generano durante la fermentazione naturale del rifiuto – e tenendo ben fermo che si tratta di un composto gassoso maleodorante, direttamente responsabile delle percezioni moleste di cui hanno dato conto i testimoni, il dott. Valentini ha spiegato che il biogas può essere raccolto in appositi *pozzi* – il cui numero e la cui distribuzione debbono garantire il più possibile la copertura dell'area della discarica – e convogliato altrove, in modo tale che esso non sia libero di diffondersi in atmosfera, verso la quale, data la sua composizione ed il suo peso specifico, naturalmente tende.

Il biogas assorbito dai pozzi, tra loro collegati sino a formare una vera e propria rete di raccolta, viene indirizzato al recupero energetico: quello *maturo*, cioè adeguatamente fermentato e caratterizzato da una certa percentuale di metano, rappresenta infatti un combustibile capace di alimentare gli impianti di generazione energetica presenti in Scapigliato. Il biogas immaturo, e quello comunque non confluito negli impianti di recupero energetico esalano dai pozzi, appositamente sormontati da un elemento di sfiato, detto *testa* del pozzo, corredato di un sistema di combustione detto *fiaccola*: la fiamma ha il compito di ridurre la maleodoranza e quindi l'impatto ambientale del gas emesso.

Secondo il consulente del Pubblico Ministero, che nella discarica ha eseguito due sopralluoghi ed ha quindi avuto modo di constatare direttamente quanto affermato, il numero di pozzi di raccolta presenti è inferiore a quello previsto dal progetto; inoltre, le fiaccole erano spente, cosicché il biogas raccolto nel pozzo poteva liberarsi in atmosfera senza prima essere bruciato.

Quanto osservato dal consulente dell'accusa trova riscontro non solo nei verbali ARPAT allegati alla relazione di consulenza tecnica ma, direttamente, nelle dichiarazioni testimoniali di Cecchi Mauro, dipendente dell'ARPAT di Livorno.

Il teste, in proposito, ha riferito che in occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati in discarica, le fiaccole qualche volta erano accese, qualche volta erano spente; ha aggiunto che non esistevano sistemi di controllo diretti a verificare l'emissione di biogas in atmosfera, né sistemi di accensione automatica delle fiaccole in caso di spengimento accidentale.

In particolare, con riferimento al sopralluogo effettuato il 9 dicembre del 1998, il teste ha confermato che in quella particolare occasione la torcia di combustione era spenta.

Il teste Bongi Marcello – presidente del comitato spontaneamente costituitosi tra i residenti della zona per adottare iniziative utili al contenimento dell'impatto ambientale della discarica – ha riferito di avere effettuato almeno cinque sopralluoghi dall'anno 2000 in poi, sempre accompagnato dall'Ing. Lami della REA, e di avere così constatato la presenza di *tubi di ferro che spuntavano da piccoli plateau di cemento che erano stati immessi dentro il fronte di coltivazione della discarica ed anche al di fuori del fronte...dai quali fuoriusciva...biogas o non ancora biogas maturo...ed erano tubi praticamente liberi che permettevano la fuoriuscita.*

Si ricorderà che la sigillazione dei pozzi durante le fasi intermedie di coltivazione era oggetto di prescrizione amministrativa, dettata con la determinazione dirigenziale 181 del 21 dicembre 1996, evidentemente finalizzata non solo a consentire un'adeguata maturazione della miscela gassosa, ma anche a limitare le emissioni moleste in atmosfera.

Le dichiarazioni del teste, sul punto, sono confortate dal verbale ARPAT del 25 luglio 2001, nel quale si legge che dei circa 100 pozzi presenti in discarica, 15 o 20 erano *scoperti* e da essi fuoriusciva liberamente del biogas; in particolare, vi è riportato che i pozzi *aperti emettono fluidi a portata variabile, ben visibile a occhio nudo. Un pozzo è stato sottoposto a rilevazione di H₂S (idrogeno solforato) risultato presente in una concentrazione superiore a 100 ppm (parte per milione).*

Di ciò ha direttamente riferito il teste Paoli Marco, anch'esso dipendente dell'ARPAT, il quale ha precisato che i pozzi "aperti" consistevano in un tubo fuoriuscente dal corpo della discarica, privo di qualsivoglia chiusura e che l'idrogeno solforato misurato in uscita da uno di essi – scelto a caso – era certamente superiore alle 100 ppm, cioè alla quantità

massima rilevabile con quell'apparecchiatura, poiché essa andò a fondo scala.

Il teste Bongi, inoltre, ha riferito di avere appreso in un incontro con l'assessore Ghelardini del Comune di Rosignano Marittimo - del quale nessuna delle parti ha chiesto l'esame diretto a norma dell'art. 195 comma 2 c.p.p. - che una delle ragioni della massiccia esalazione di biogas maleolente dalla discarica era il mancato completamento dell'impianto di captazione del biogas: *...esisteva una parte dei camini che erano ancora liberi e quindi permettevano al biogas di fuoriuscire liberamente.*

Di fiaccole accese solo raramente, come si ricorderà, ha parlato anche il teste Giusti Gino, che ha riferito delle proprie osservazioni della discarica, effettuate dalla propria abitazione da cui una parte di essa è direttamente visibile.

Il complesso di tali testimonianze, necessariamente relative ad episodiche e parziali constatazioni, nondimeno è indice di una realtà operativa consolidata, nella quale il funzionamento del sistema di captazione del biogas era insufficiente e non conforme alle ipotesi progettuali, almeno per quanto riguarda gli apparati di combustione del gas non recuperato per l'alimentazione degli impianti energetici e quindi l'abbattimento delle emissioni moleste in atmosfera.

Di ciò è macroscopico riscontro il fenomeno stesso della propagazione continua di biogas in atmosfera per un raggio di chilometri dalla discarica e per un periodo di tempo ragguardevole, fenomeno ampiamente provato dalle dichiarazioni di tutti i testimoni ascoltati durante il dibattimento e che, ragionevolmente, non avrebbe assunto siffatte proporzioni nel caso in cui l'impianto in parola avesse funzionato correttamente.

Alla luce di queste considerazioni, appare poco attendibile la testimonianza di Maccioni Salvatore, dipendente REA con mansioni di tecnico di impianto, a dire del quale le fiaccole venivano accese regolarmente; lo stesso teste, tuttavia, ha dichiarato che non era previsto alcuna turnazione di personale nelle ore notturne né, normalmente, nei giorni festivi per controllare il funzionamento delle fiaccole.

È, quindi, possibile assumere con certezza che una parte non insignificante del biogas captato dai pozzi di raccolta è stato liberato in atmosfera senza essere prima combusto; ciò in quanto non vi era alcun efficace controllo in ordine all'accensione delle *fiaccole*, le quali, se anche accese, potevano spengersi vuoi per effetto del vento, vuoi in conseguenza della inadeguata composizione del biogas, senza che nessuno provvedesse a riaccenderle con tempestività.

Tale situazione può senza dubbio essere annoverata tra le cause dirette della percezione di cattivo odore da parte della cittadinanza residente nei dintorni della discarica.

Le scelte operative adottate nella gestione della discarica negli anni di riferimento appaiono, sulla base delle considerazioni espresse dal consulente del Pubblico Ministero, censurabili anche per differenti profili, nei quali possono ravvisarsi altrettante concause della propagazione del biogas.

Tra essi viene in considerazione, anzitutto, la creazione di un fronte di coltivazione della discarica eccessivamente ampio per il terzo lotto, il cui esercizio si è protratto – stando alle autorizzazioni in atti – almeno sino al luglio del 2001.

Il consulente del P.M. Valentini ma anche altri testimoni tra cui Biagini, Cecchi e Caldiroli hanno evidenziato come l'ampiezza del fronte di coltivazione sia direttamente proporzionale alla quantità di biogas prodotto ed anche alla consistenza dell'intervento necessario per coprire giornalmente i rifiuti conferiti in discarica.

In tale contesto, la mancata o insufficiente ricopertura dei rifiuti in coltivazione nelle ore serali e notturne deve essere indicata come fattore corresponsabile delle propagazioni gassose moleste.

La necessità di ricoprire *quotidianamente* i rifiuti recapitati in discarica alla fine del turno di coltivazione non solo risponde alla buona tecnica di gestione di una discarica, come evidenziato dal consulente del Pubblico Ministero, ma discende da specifiche prescrizioni amministrative³³.

Si è appreso nel corso del dibattimento, attraverso le dichiarazioni del consulente Valentini ma anche del teste Maccioni, che la corretta copertura dei rifiuti, la cui funzione è quella di contenere le emissioni di miscele gassose odorigene, dovrebbe essere effettuata con un materiale non completamente impermeabile e qualitativamente migliore del rifiuto stesso.

A tal fine veniva utilizzato del *cippato di legno*, materiale avente caratteristiche idonee alla suddetta funzione.

Tuttavia, che la ricopertura dell'intero fronte di coltivazione della discarica, specie negli anni compresi tra il 2001 ed il 2002, nel quale qual fronte aveva assunto un'ampiezza notevole – stimata dal teste

³³ Si tratta di una prescrizione inserita già nella delibera della giunta provinciale 10005 del 1985, poi ripetuta e precisata nella delibera della giunta provinciale n. 5694 dell'8 luglio 1992, relativa all'ampliamento della discarica controllata, dove è prescritto che i rifiuti siano sparpagliati e che *alla sera, appena cessate le operazioni di scarico, il fronte viene ricoperto con uno strato di 20 cm di terra.*

Cecchi in cento o duecento metri - non sia stata completa né quotidiana si evince con sicurezza, nonostante le dichiarazioni ancora una volta incompatibili del teste Maccioni, dalle testimonianze di quanti, estranei alla REA, hanno avuto modo di effettuare sopralluoghi o altrimenti di percepire visivamente le modalità di avanzamento dei lavori in discarica. Il teste Giusti, riferendo quanto percepito dal suo punto di osservazione privilegiato, ha affermato di non aver mai visto una reale copertura dei rifiuti; egli vedeva, piuttosto, *mescolare la terra con i rifiuti*.

Bongi Marcello ha dichiarato, con riferimento a sopralluoghi effettuati quando era in coltivazione il vecchio fronte della discarica, quello di proporzioni maggiori, di non ricordare di aver visto alcun tipo di copertura; il teste ha aggiunto di aver fatto presente il problema allo stesso Presidente della REA, Nenci Alessandro, e di essersi sentito rispondere *che il fronte della discarica era talmente grande che impediva fisicamente per motivi di tempo e di lavoro la copertura serale del rifiuto fresco*.

Ancora, imputabile ai prevenuti come vera e propria scelta operativa è la mancata realizzazione lungo il perimetro della discarica, progressivamente ampliandosi nel corso degli anni, di una barriera arborea frangivento, che avrebbe seppure in parte aiutato a contenere la propagazione del biogas, oltre che di polveri e rifiuti leggeri quali carta e plastica. In alternativa, avrebbero potuto essere dislocate lungo il perimetro barriere mobili di tipo artificiale.

L'omissione di questo accorgimento viene qui in rilievo non come violazione della specifica prescrizione, quanto piuttosto come diversione della gestione della discarica dal paradigma dettato dalla migliore scienza ed esperienza.

Quanto sopra, sul rilievo che una barriera arborea adeguatamente composta e delle giuste dimensioni sarebbe stata utile al fine di limitare le emissioni moleste, per le ragioni già esposte in relazione alla contestazione di cui al capo B) e come evidenziato dal consulente del P.M. e dal teste Caldiroli.

Del resto, dell'utilità di una piantumazione lungo il perimetro della discarica debbono essersi persuasi anche gli odierni imputati se è vero che, come riferito dai testi Pirilli e Mannucci, sono da ultimo stati impiantati degli alberelli di piccole dimensioni a ridosso della recinzione che, crescendo, potrebbero in futuro fungere da frangivento.

Le modalità di gestione della discarica cui si è fatto riferimento come ad altrettante concause del fenomeno delle maleodoranze, lamentato dai

residenti nella zona in una serie numerosa di esposti ed efficacemente ricostruito nelle sue dimensioni e nella sua persistenza dal percorso dibattimentale, possono essere ascritte, secondo le rispettive posizioni di vertici amministrativi e tecnici della REA S.p.a., ai tre imputati Nenci, Montanucci e Lami.

In quest'ottica, se da un lato non possono ai medesimi essere rimproverate talune precondizioni della gestione come la posizione geografica della discarica ed il suo ampliarsi nel corso degli anni, in quanto conseguenza di opzioni politiche e normative delle quali essi non rispondono ad alcun livello, d'altro canto non convince l'autodifesa tautologica secondo la quale *tutte le discariche puzzano* e quella di Scapigliato non si discosterebbe da tale ipotetico standard, segnalandosi anzi come modello di efficienza e di compatibilità ambientale.

È, invece, vero che le emissioni della discarica possono e debbono essere, se non azzerate, opportunamente contenute con accorgimenti tecnici, la cui ricerca e la cui adozione merita ogni investimento; ed è un dato di fatto che tali accorgimenti, almeno con riferimento ai profili presi in considerazione nel corso del processo, non sono stati efficacemente messi in atto, mentre ne sono stati tentati altri, rivelatisi inutili, come la chiusura dei pozzi con filtri a carboni attivi (testi Biagini, Cecchi, Maccioni) o lo spargimento di sostanze profumanti mediante ventilazione forzata cui hanno fatto riferimento il teste Venanzoni Renzo e la teste Mannucci Sabrina.

Così come è certo, senza voler ribadire quanto già detto in merito alla necessità o meno di attivare la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la discarica e gli impianti in essa presenti, che nel corso degli anni la discarica di Scapigliato si è sviluppata ed ha operato sulla base di scelte in cui non sono stati affatto coinvolti i residenti della zona e che non hanno affatto tenuto conto dei loro interessi esistenziali ed economici.

Venendo all'aspetto soggettivo del reato contestato, ritiene il Tribunale che le emissioni moleste di biogas, conseguenti alle evidenziate carenze o inadeguatezze nella gestione quotidiana della discarica, debbano essere imputate a titolo di dolo generico o quantomeno di colpa non solo al Presidente del consiglio di amministrazione Nenci e, per il periodo in cui è stato in carica, all'Amministratore delegato Montanucci, che avevano le leve della spesa e potevano decidere investimenti, oltre che fornire le direttive tecniche del caso, ma anche al Direttore Tecnico Lami, che doveva segnalare le misure necessarie e comunque disporre per il corretto esercizio.

Il parametro di valutazione dell'elemento soggettivo è necessariamente rigoroso: il gestore della discarica è tenuto a fare tutto il possibile per limitare l'impatto ambientale, anche se si tratta di misure non risolutive, che cioè hanno solo l'effetto di limitare il cattivo odore, e costose.

E si è già detto della inevitabile preminenza del diritto alla salute rispetto ad interessi di carattere economico, così come del riferimento diretto di tale valutazione agli artt. 32 e 41 della Costituzione.

Poteva, quindi, essere fatto di più: le barriere frangivento non avrebbero risolto, ma avrebbero limitato le emissioni; poteva essere garantito con maggiore accuratezza il funzionamento delle fiaccole di combustione del biogas, attraverso la predisposizione di appositi servizi di vigilanza anche nelle ore notturne e nei giorni festivi; le fiaccole stesse avrebbero potuto essere corredate da sistemi di accensione a distanza; i pozzi temporaneamente non collegati alla rete di captazione del biogas e non recapitanti verso la torcia principale potevano essere chiusi e non lasciati liberi di esalare in atmosfera; avrebbe potuto essere curata con maggiore sollecitudine la copertura serale dei rifiuti; avrebbe potuto essere ridotto il fronte di coltivazione della discarica, suddividendo operativamente il lotto in più fronti successivi.

Trattasi di negligenze che non consentono di ammettere la concreta gestione della discarica entro i *casì consentiti dalla legge*, cui si riferisce l'inciso contenuto nell'art. 674 c.p.

Ma al di fuori di quelle ipotesi l'esercizio della discarica si trova anche, ed in modo assorbente, in quanto non preceduto dall'autorizzazione all'emissione in atmosfera a norma degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 203/88: costituisce pertanto titolo di imputazione soggettiva del reato per tutti i prevenuti l'aver esercitato la discarica, con quanto ne consegue in termini di emissioni moleste, nella consapevolezza di tale carenza autorizzativa o almeno avendola colpevolmente ignorata.

La responsabilità di tutti gli imputati, incensurati ad eccezione del Montanucci a cui carico risultano precedenti condanne per violazioni colpose della normativa antinfortunistica, è attenuata ai sensi dell'art. 62bis c.p.

Valutati gli elementi oggettivi e soggettivi considerati dall'art. 133 c.p., tenuto conto della gravità e dell'imponenza delle conseguenze dannose dei reati contestati ma anche del favorevole giudizio sulla personalità dei prevenuti, la pena è congruamente determinata come segue:

per Nenci Alessandro, tenuto conto della maggiore durata della condotta, in giorni quindici di arresto per il reato di cui al capo A (p.b. gg. 20 di arresto, ridotta alla misura finale per le attenuanti generiche) ed

in mesi tre di arresto per la contravvenzione di cui al capo D (p.b. mesi quattro di arresto, ridotta alla misura finale per le attenuanti generiche); per Montanucci Pier Angelo, tenuto conto del limitato periodo di tempo nel quale ha svolto la funzione di amministratore delegato della REA S.p.a., in giorni dieci di arresto per il reato di cui al capo A (p.b. giorni quindici, ridotta a dieci per le attenuanti generiche) ed in un mese e dieci giorni di arresto per la contravvenzione di cui al capo D (p.b. mesi due di arresto, ridotta ex art. 62bis c.p.);

per Lami Valerio, considerato il ruolo meramente tecnico svolto nella gestione della discarica e valutata favorevolmente la condotta processuale, per il reato di cui al capo A) in euro 100,00 di ammenda (p.b. euro 150,00 di ammenda, ridotta alla misura finale per le attenuanti generiche).

Segue per legge la condanna di tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.

Le finalità retributive e di emenda sottese alle pene detentive inflitte agli imputati Montanucci e Nenci possono essere adeguatamente perseguite sostituendo le stesse con le corrispondenti sanzioni pecuniarie, a norma dell'art. 53 della legge 689/81.

Pertanto, la pena detentiva complessivamente irrogata al Montanucci è sostituita con la pena pecuniaria di euro 1.900,00 di ammenda, mentre quella inflitta all'imputato Nenci è sostituita con euro 3.990,00 di ammenda.

È concedibile a tutti gli imputati il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.

Debbono essere accolte le domande risarcitorie svolte nel giudizio penale dalle parti civili PIANCATELLI Maria Teresa, CAZZUOLA Monica e MAZZAMUTO Franco, MANNUCCI Sabina e GIUSTI Gino, PIRILLI Carmela, DI LELLA Leonardo, MAUCELI Serena, GIANNANDREA Nazzareno, UGOLOTTI Daniele, NERONI Edelwais, CARPINETI Eraclio e CARPITA Marisa, CARPINETI Giancarlo, D'IGNAZIO Luigi e D'IGNAZIO Giovanni, BONGI Marcello e DACOMO Franca Maria, CALLEGARI Graziano, GALLETTI Ivo e GALLETTI Fabrizio, ZADROZNA Anna Elzbieta, SANPAOLESI DE FALENA Luca, SANPAOLESI DE FALENA Giovanni, SANPAOLESI DE FALENA Francesca, FACIBENI Paolo, FACIBENI Lorenzo e FACIBENI Cosimo.

È, infatti, rimasto accertato che le emissioni di biogas provenienti dalla discarica di Scapigliato, in modo continuativo nel corso degli anni compresi tra il 1997 ed il 2001, ne hanno danneggiato sotto molteplici

profili le sfere soggettive, assumendo un carattere non solo potenzialmente ma attualmente molesto.

Le coordinate normative dell'azione risarcitorio civile si lasciano prontamente individuare, come chiarito, non tanto nelle disposizioni sulle immissioni contenute nell'art. 848 c.c., quanto piuttosto in quelle sull'illecito aquiliano, con immediato riferimento all'art. 2043 ma anche all'art. 2051 del codice civile, atteso il carattere pericoloso dell'attività riconducibile ai danneggianti.

Vengono nondimeno in considerazione anche gli artt. 2059 c.c. e l'art. 185 c.p. in relazione al risarcimento del danno non strettamente afferente la sfera patrimoniale degli attori.

È indubbio che le conseguenze dannose delle emissioni provenienti dalla discarica non si esauriscano nel detrimento patrimoniale, apprezzabile anzitutto come deprezzamento delle proprietà investite dagli effluvi graveolenti ma anche, per chi svolga attività di impresa agricola o turistica, nelle diminuite possibilità di sfruttamento economico delle rispettive proprietà.

Vengono in rilievo anche, se non soprattutto, lesioni di posizioni soggettive personali, immediatamente correlate alla tutela di valori fondamentali quali la salute, la salubrità dell'ambiente, la compiutezza delle possibilità esistenziali.

Atteso il carattere illecito delle emissioni moleste, ai fini della ricostruzione della posizione risarcitorio non pare dirimente il criterio della priorità: anche chi ha comprato o costruito case, o ha iniziato a risiedere o ha avviato attività nella zona dopo l'impianto della discarica deve essere ammesso al risarcimento.

Trattasi però del risarcimento di un danno di carattere *differenziale*: occorre apprezzare in via equitativa il pregiudizio derivante dalle emissioni in concreto verificatesi come differenza rispetto al pregiudizio che lecitamente vi sarebbe stato in caso di rispetto di tutte le prescrizioni e delle regole di buona gestione, non potendo in assoluto assumersi che la gestione corretta avrebbe azzerato le emissioni.

Danno differenziale, quindi, rispetto a quel pregiudizio *indennizzabile* ai sensi dell'art. 844 c.c. in presenza di emissioni non tollerabili ma strumentali alle esigenze produttive.

Tenuto conto della complessa articolazione delle pretese soggettive, può con sicurezza affermarsi che il dibattito ha certamente prodotto la prova della sussistenza del danno e della sua riconducibilità alle emissioni provenienti dalla discarica per tutte le parti civili, in quanto residenti entro il raggio di accertata propagazione delle maleodoranze,

ma non ha offerto gli strumenti conoscitivi necessari alla liquidazione delle diverse voci di danno da essi fatte valere in giudizio.

È, in particolare, impossibile apprezzare il danno patrimoniale a prescindere da riscontri oggettivi e certi sulla consistenza e sul valore di mercato delle rispettive proprietà, così come è impossibile liquidare i mancati guadagni delle aziende agricole o agrituristiche senza conoscerne i bilanci o poterne misurare le potenzialità economiche.

Quanto all'area del danno non patrimoniale ed in particolare al danno morale, può analogamente darsi atto dell'attuale impossibilità di liquidazione equitativa, se, come è vero, la sofferenza soggettiva percepita in conseguenza del reato realisticamente risente (anche) dell'entità del pregiudizio economico sofferto, cosicché solo dopo aver quantificato quest'ultimo si potrà stabilire un equivalente nominale della prima.

Avulsa, almeno in una visione prudenziale, da addentellati nelle rispettive situazioni patrimoniali può essere la stima del danno esistenziale.

Di acquisizione giurisprudenziale relativamente recente³⁴, la categoria del danno esistenziale si presta a definire quella particolare lesione della sfera individuale che si avverte quando il fatto illecito, alterando il normale corso dell'esistenza di un soggetto, abbia l'effetto di peggiorarne la qualità della vita o di limitarne le possibilità.

Nella fattispecie, è indubbio che un consimile peggioramento debba riconoscersi, in conseguenza della continuativa e penetrante esposizione al cattivo odore, nelle quotidianità e nelle abitudini dei soggetti residenti in prossimità della discarica, i quali hanno visto le rispettive vite condizionate dalla convivenza con tale piaga.

Si pensi alle situazioni, per certi versi paradossali, di chi come il Di Lella sia spesso costretto ad allontanarsi di casa per non sentire il cattivo odore, ma anche alle situazioni di chi, come i testi Giusti, Mannucci, Bartoli, Sbarbati, Cazzuola e Mauceli, che vengono sovente svegliati di notte dalle graveolenze, oppure sono costretti a tenere le finestre sempre chiuse e pure in tale condizione non riescono a sottrarre sé ed i propri

³⁴ Si veda Cass, Civ., 31 maggio 2003 n. 8828 e, da ultimo, per la definizione del danno esistenziale, Cass. SS.UU. 24 marzo 2006, n. 6572. Ivi il danno esistenziale è definito come pregiudizio che incide «sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno». Altrettanto chiara la definizione rispetto al danno morale soggettivo: «Il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso».

familiari alla percezione di un odore nauseante. Si pensi a tutti i testimoni che hanno detto di voler cambiare casa, ma di non riuscire a trovare un acquirente per la propria.

In ciò, a prescindere da eventuali riflessi sullo stato di salute o dal turbamento emotivo transeunte o dalle diminuzioni di carattere patrimoniale, non può non riconoscersi un effetto peggiorativo sulla qualità della vita, una restrizione delle possibilità di relazionarsi con il mondo esterno, un oggettivo danno esistenziale.

Nella prospettiva di una liquidazione equitativa, è di tutta evidenza che l'equivalente del danno debba essere diversamente commisurato in ragione della maggiore o minore esposizione alle emissioni moleste, esposizione correlata (anche) alla distanza tra la sorgente del biogas ed i luoghi di residenza dei danneggiati.

Essendovi in tal senso richiesta delle parti civili, con specifico riferimento al danno esistenziale può essere liquidata una condanna provvisoria, la cui misura per ciascuno dei danneggiati e salva la prova del maggior danno in sede civile deve essere determinata seguendo lo stesso criterio sopra descritto.

Pertanto, tenuto conto della distanza delle rispettive residenze dal corpo della discarica, desumibili dalla documentazione allegata agli atti di costituzione in giudizio, e quindi, presumibilmente, della diversa intensità del pregiudizio esistenziale subito, si ritiene equo liquidare a titolo di provvisoria i seguenti importi, a carico di tutti gli imputati in via tra loro solidale: 10.000,00 euro per Di Lella Leonardo; euro 9.000,00 per Mannucci Sabina; 9.000,00 euro per Giusti Gino; 9.000,00 euro per Pirilli Carmela; 7.000,00 euro per Giannandrea Nazzareno; 7.000,00 euro per Carpineti Eraclio, 7.000,00 euro per Carpita Marisa; 7.000,00 euro per Carpineti Giancarlo; 5.000,00 euro per Galletti Fabrizio, 5.000,00 euro per Galletti Ivo; 5.000,00 euro per Cazzuola Monica, 5.000,00 euro per Mazzamuto Franco; 5.000,00 euro per Mauceli Serena; 5.000,00 euro per Piancatelli Maria Teresa; 5.000,00 euro per Neroni Edelwais; 5.000,00 euro per Zadrozna Anna Elzbieta; 4.500,00 euro per Ugolotti Daniele; 4.500,00 euro per Bongi Marcello, 4.500,00 euro per Dacomo Franca Maria; 4.500,00 euro per Callegari Graziano.

Importi comprensivi di rivalutazione ad oggi.

Tenuto conto della complessiva durata del procedimento penale, sussistono giusti motivi per dichiarare le suddette condanne provvisorie immediatamente esecutive, a norma dell'art. 540 c.p.p.

Gli imputati Lami, Montanucci e Nenci debbono inoltre essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore delle parti civili, secondo la seguente liquidazione:

complessivi euro 22.018,00 oltre IVA e CPA, di cui 19.000,00 per onorari e resto per spese e spese generali in favore delle parti civili rappresentate e difese dall'avv. Nando Bartolomei; euro 13.008,00 oltre IVA e CPA, di cui euro 11.000,00 per onorari e resto per spese e spese generali in favore della parti civili rappresentate e difese dall'avv. Michela Giannandrea; euro 10.199,28 oltre IVA e CPA, di cui euro 8.986,00 per onorari e resto per spese e spese generali in favore della parti civili rappresentate e difese dall'avv. Enrico Pappalardo.

Ritiene, invece, il Tribunale che la spesa sostenute dalle parti civili per la consulenza tecnica di parte non debba essere rifiuta dagli imputati.

Deve a tal fine considerarsi che il metodo seguito dal consulente delle parti civili per accertare l'esistenza delle emissioni moleste, basato sulla compilazione di questionari sul "grado" del cattivo odore percepito, all'occasione, da parte di soggetti non preventivamente addestrati e sovente coincidenti con gli stessi richiedenti il risarcimento, è poco attendibile.

La relazione di consulenza, pertanto, nulla di significativo ha aggiunto ad un quadro probatorio che già aveva assorbito il dato delle percezioni moleste attraverso gli esami testimoniali: pare, dunque, equo disporre integrale compensazione tra imputati e parti civili delle spese relative alle rispettive consulenze tecniche.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve LAMI Valerio, MONTANUCCI Pier Angelo e NENCI Alessandro dal reato di cui al capo B) dell'imputazione, con riferimento al periodo antecedente l'assunzione delle rispettive cariche e, quanto al Montanucci ed al Nenci, successivo alla cessazione, per non aver commesso il fatto e, con riferimento ai periodi diversi da quelli sopra specificati, perché il fatto non costituisce reato;
assolve LAMI Valerio, MONTANUCCI Pier Angelo e NENCI Alessandro dal reato di cui al capo C), perché il fatto non sussiste;
assolve LAMI Valerio dal reato di cui al capo D), per non aver commesso il fatto;

visto l'art. 530 II comma c.p.p.,
assolve LAMI Valerio, MONTANUCCI Pier Angelo e NENCI Alessandro dal reato di cui al capo E), perché il fatto non sussiste;

visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara LAMI Valerio responsabile del reato di cui al capo A) e, riconosciute in suo favore le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 100,00 di ammenda;

dichiara MONTANUCCI Pier Angelo e NENCI Alessandro responsabili dei reati di cui ai capi A) e D) dell'imputazione e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, condanna Montanucci Pier Angelo alla pena di giorni dieci di arresto per la contravvenzione di cui al capo A) e di mesi uno e giorni dieci di arresto per la contravvenzione di cui al capo D); condanna Nenci Alessandro alla pena di giorni quindici di arresto per la contravvenzione di cui al capo A) e di mesi tre di arresto per la contravvenzione di cui al capo D);

condanna LAMI Valerio, MONTANUCCI Pier Angelo e NENCI Alessandro, in solido, al pagamento delle spese processuali;

visto l'art. 53 della legge 689/1981,

dispone la sostituzione della pena detentiva complessivamente inflitta a MONTANUCCI Pier Angelo, pari ad un mese e venti giorni di arresto, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 1.900,00 di ammenda; dispone la sostituzione della pena detentiva complessivamente inflitta a NENCI Alessandro, pari a tre mesi e quindici giorni di arresto, con la corrispondente pecuniaria di euro 3.990,00 di ammenda;

visto l'art. 175 c.p.,

concede a LAMI Valerio, MONTANUCCI Pier Angelo e NENCI Alessandro il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.,

condanna LAMI Valerio, MONTANUCCI Pier Angelo e NENCI Alessandro, in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite PIANCATELLI Maria Teresa, CAZZUOLA Monica e MAZZAMUTO Franco, MANNUCCI Sabina e GIUSTI Gino, PIRILLI Carmela, DI LELLA Leonardo, MAUCOLI Serena, GIANNANDREA Nazzareno, UGOLOTTI Daniele, NERONI Edelwais, CARPINETI Eraclio e CARPITA Marisa, CARPINETI Giancarlo, D'IGNAZIO Luigi e D'IGNAZIO Giovanni, BONGI Marcello e DACOMO Franca Maria, CALLEGARI Graziano, GALLETTI Ivo e GALLETTI Fabrizio, ZADROZNA Anna Elzbieta, SANPAOLESI DE FALENA Luca, SANPAOLESI DE FALENA Giovanni, SANPAOLESI DE FALENA

Francesca, FACIBENI Paolo, FACIBENI Lorenzo e FACIBENI Cosimo, danno da liquidarsi in separata sede, salve le seguenti condanne provvisionali ed immediatamente esecutive:

10.000,00 euro per Di Lella Leonardo; euro 9.000,00 per Mannucci Sabina; 9.000,00 euro per Giusti Gino; 9.000,00 euro per Pirilli Carmela; 7.000,00 euro per Giannandrea Nazzareno; 7.000,00 euro per Carpineti Erachio, 7.000,00 euro per Carpita Marisa; 7.000,00 euro per Carpineti Giancarlo; 5.000,00 euro per Galletti Fabrizio, 5.000,00 euro per Galletti Ivo; 5.000,00 euro per Cazzuola Monica, 5.000,00 euro per Mazzamuto Franco; 5.000,00 euro per Mauceli Serena; 5.000,00 euro per Piancatelli Maria Teresa; 5.000,00 euro per Neroni Edelwais; 5.000,00 euro per Zadrozna Anna Elzbieta; 4.500,00 euro per Ugolotti Daniele; 4.500,00 euro per Bonghi Marcello, 4.500,00 euro per Dacomo Franca Maria; 4.500,00 euro per Callegari Graziano.

Condanna LAMI Valerio, MONTANUCCI Pier Angelo e NENCI Alessandro, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite, secondo la seguente liquidazione:

complessivi euro 22.018,00 oltre IVA e CPA, di cui 19.000,00 per onorari e resto per spese e spese generali in favore delle parti civili rappresentate e difese dall'avv. Nando Bartolomei; euro 13.008,00 oltre IVA e CPA, di cui euro 11.000,00 per onorari e resto per spese e spese generali in favore della parti civili rappresentate e difese dall'avv. Michela Giannandrea; euro 10.199,28 oltre IVA e CPA, di cui euro 8.986,00 per onorari e resto per spese e spese generali in favore della parti civili rappresentata e difese dall'avv. Enrico Pappalardo.

Motivazione riservata in giorni 90.

Cecina, 17 marzo 2006.

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria.
Cecina, li 16 GEN. 2007

IL CANCELLIERE

Antonio Trosati

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

€ 8,00

00006434 00001495 W0070001
00044385 13/12/2006 15:56:09
0001-00010 01E8974690671C54

0 1 05 252407 210 6

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

€ 2,58

00006434 00001495 W0070001
00041844 20/11/2006 17:50:30
0001-00006 9C35733AAT8CFC77

0 1 05 252458 352 7

MARCA DA BOLLO

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

€ 2,58

00006434 00001495 W0070001
00041845 20/11/2006 17:50:34
0001-00006 52D98F24A5C1CE86

0 1 05 252458 351 6

